

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

46° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 2 OTTOBRE 1985

Presidenza del Presidente FRANZA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza» (1046), d'iniziativa dei deputati Angelini Vito ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE.....	Pag. 1, 8, 18 e <i>passim</i>
BOLDRINI (PCI)	5
FALLUCCHI (DC), relatore alla Commissione... ..	5, 17, 19 e <i>passim</i>
FINESTRA, (MSI-DN).....	6, 22, 24
GIACCHÈ (PCI)	3, 17, 19 e <i>passim</i>
GIUST (DC)	2
MILANI Eliseo (Sin. ind.)	4
OLCESE, sottosegretario di Stato per la difesa.....	7, 23, 24 e <i>passim</i>

I lavori hanno inizio alle ore 10,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento

degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza» (1046), d'iniziativa dei deputati Angelini Vito ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza», d'iniziativa dei deputati Angelini Vito, Zamberletti, Perrone, Alberini, Cerquetti, Stegagnini, Ruffini, Baracetti, Corvisieri, Fagni, Gatti, Guerrini, Martellotti, Minucci, Palmieri, Spataro, Zanini, Astori, Bonetti, Caccia, Cristofori, D'Acquisto, Lo Bello, Meleleo, Micheli, Santuz, Savio, Segni e Zoppi, già approvato dalla Camera dei deputati.

Come tutti ricordano, la Commissione ha già dedicato numerose sedute a questo argomento a partire dal 13 febbraio scorso, discutendo il disegno di legge in sede deliberante, e quindi nelle sedute del 31 luglio e 1° agosto passando alla sede referente.

Comunico che, in adesione alla richiesta

formulata dalla Commissione al termine della seduta del 1° agosto, il Presidente del Senato ha concesso il trasferimento dell'esame del provvedimento dalla sede referente a quella deliberante, subordinatamente al rispetto delle condizioni poste dal parere espresso dalla Commissione bilancio, alla quale deve comunque essere sottoposto il nuovo testo.

In ottemperanza a tale disposto, alla 5^a Commissione permanente è stato trasmesso il nuovo testo del disegno di legge quale risulta dagli articoli, dagli emendamenti e dalle soppressioni deliberati dalla Commissione difesa, sia in sede deliberante che nella successiva fase dell'esame in sede referente.

Sul nuovo testo — che consta di 42 articoli e di 10 tabelle allegate — la Commissione bilancio ha espresso in data 19 settembre scorso parere favorevole, pur raccomandando la necessità di eliminare alla lettera c) del nuovo articolo 40 le parole «in ragione del 7 per cento», da sostituire con le altre «sulla base della normativa in vigore», allo scopo di eliminare disparità di trattamento all'interno del pubblico impiego.

Propongo che si dia per acquisito l'esito delle precedenti fasi procedurali. Poichè non si fanno osservazioni così rimane stabilito.

Stante l'assenza del senatore Cavaliere, relatore alla Commissione nelle precedenti fasi, invito il senatore Fallucchi a svolgere le funzioni di relatore sul disegno di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale.

GIUST. Signor Presidente, superato anche l'inconveniente dell'assenza del relatore, vorrei esprimere una mia impressione sul provvedimento al nostro esame, prendendo la parola per primo unicamente perchè un successivo impegno mi costringerà a lasciare anzitempo la Commissione.

Mi permetterò di tentare di fare il punto della situazione sul disegno di legge n. 1046 che, come tutti i colleghi sanno, ha avuto un *iter* abbastanza tormentato e che viene alla nostra definizione nell'ultima occasione utile, posto che il calendario dei lavori fissato in Senato per l'approvazione del disegno di legge finanziaria e dei documenti di bilancio impedirà alla nostra Commissione di riprendere l'attività normale almeno per un mese e mezzo.

Vi sono, come tutti sanno, richieste contrastanti e le più disparate. Continuano cioè a pervenire da una parte sollecitazioni da diversi gruppi di ufficiali interessati a che questo disegno di legge venga approvato subito nel testo ormai conosciuto e dall'altra sollecitazioni altrettanto forti da parte di altri gruppi affinché esso non vada avanti così com'è.

La nostra Commissione si trova di fronte ad una situazione difficile e delicata nei riguardi della quale bisognerà cercare oggi di tirare comunque le conclusioni. Non mi pare più possibile rinviare la definizione di questo aggroviato e delicato problema che necessita invece di una sollecita definizione.

A tale proposito mi permetterei di avanzare una proposta. Sappiamo che la sottocommissione per i pareri della 5^a Commissione permanente si pronuncerà su alcune questioni che le abbiamo sottoposto; ma lo farà, purtroppo, non in tempo utile per permetterci di conoscere le sue determinazioni. Sappiamo, per i molti contatti già avuti, che il parere sul punto centrale e controverso di questo disegno di legge sarà ancora una volta contrario, cosa di cui la nostra Commissione dovrà nuovamente prendere atto.

Poichè siamo in sede deliberante, non possiamo tentare di modificare ulteriormente il disegno di legge al nostro esame, salvo tornare in sede referente. Ci troviamo, quindi, di fronte ad una situazione difficile da un punto di vista procedurale che però preghe- rei il Presidente, il Sottosegretario ed i colleghi tutti di superare in modo non irrispettoso delle norme ma dando per acquisito tutto ciò che ormai è scontato.

Propongo, quindi, che la Commissione proceda nella valutazione e votazione dei singoli articoli per giungere alla conclusione dell'esame ed alla votazione finale del disegno di legge. So che, licenziando il testo così com'è, non soddisferemo tutte le molteplici attese. Ci perverranno ulteriori proteste da quella parte di ufficiali che non vedranno soddisfatte le loro aspirazioni. Alcune di queste attese, a mio avviso, sono giustificate perchè purtroppo, con il provvedimento che stiamo per approvare, non faremo del tutto giustizia in quanto lasceremo alcuni problemi irrisolti.

A tale proposito, ritengo giusto prevedere la possibilità di dare una risposta anche alle parti che resteranno «soccombenti». In questo senso vi sono due strumenti possibili: l'adozione di un impegno morale da parte di questa Commissione, attraverso l'approvazione, possibilmente all'unanimità, di un ordine del giorno; ovvero cogliere la prima occasione utile per inserire la parte mancante — alludo agli ex articoli 30 e 32 — in un disegno di legge *ad hoc*. In alternativa, il sollecito esame di un disegno di legge che già abbiamo *in legenda* nella nostra Commissione — alludo al disegno di legge n. 194 — che pure tratta di questioni in parte trascurate nell'attuale testo del disegno di legge n. 1046.

Chiederei, quindi, questo impegno morale, pur senza essere in grado di precisarlo immediatamente, nella speranza che tale iniziativa, dettata da una mia personale convinzione, possa trovare il consenso di tutti i membri di questa Commissione.

GIACCHÈ. Signor Presidente, il Gruppo comunista ritiene che occorra definire oggi stesso l'approvazione del provvedimento.

Colgo l'occasione per sottolineare che, a nostro avviso, la mancanza del numero legale verificatasi nella scorsa seduta costituisce un fatto non certo conforme al decoro istituzionale della Commissione difesa.

Le pressioni esercitate da parte di un gruppo di ufficiali potevano essere ritenute giuste o meno, potevano essere discusse oppure no. Ma riteniamo che non si sarebbe dovuto affrontare il problema nei termini di fatto di un'azione ostruzionistica volta ad impedire lo svolgimento dei lavori.

Tutti gli ufficiali, infatti, si aspettavano che nella seduta scorsa si giungesse all'approvazione del disegno di legge, essendo ormai quella necessariamente la via obbligata da seguire, dopo aver riconquistato la sede deliberante, data l'urgenza e la scontata impossibilità di modificare ulteriormente il provvedimento.

Il disegno di legge doveva essere approvato così com'era per l'*iter* stesso che aveva avuto, per le diverse fasi che aveva attraversato; il trasferimento dell'esame del provve-

dimento in sede deliberante era stato infatti concesso nuovamente a determinate condizioni. Diveniva pertanto assurdo tentare di apportare in qualche modo ulteriori correttivi. Semmai la strada da seguire era quella di valutare per i problemi ancora aperti l'opportunità di risolverli nell'ambito del provvedimento, ma presso l'altro ramo del Parlamento e non in questa sede.

Pertanto, per andare incontro alle aspettative deluse degli ufficiali, tenendo conto anche delle proteste espresse e soprattutto della riconfermata impossibilità della Commissione bilancio di assentire ad ulteriori aggravii di spesa, dobbiamo evitare di perdere altro tempo e decidere oggi stesso votando il provvedimento così com'è.

Tra l'altro, credo che debba essere rilevata una anomalia: cioè la 5^a Commissione sta discutendo di emendamenti che la nostra Commissione conosce — se li conosce — solo informalmente, su cui comunque non ha avuto modo di pronunciarsi.

Ritengo, ed esempio, che l'ex-articolo 30, se occorre, non vada emendato nel senso proposto ma, semmai, in quello che avevamo proposto a suo tempo, quando cercammo di recuperarlo dopo che in Commissione era stato soppresso. A me sembra infatti che con l'emendamento presentato si ricada nuovamente nelle osservazioni espresse a suo tempo dalla Commissione bilancio.

Vorrei fare anche un'altra considerazione: quando si era discusso dell'ipotesi di modificare in qualche modo il provvedimento si era parlato di sanare casi su cui vi potevano essere pressioni da parte di una categoria, quella dei colonnelli in servizio permanente a disposizione; si era però anche chiesto di sanare un'altra situazione, su cui la Commissione bilancio aveva assunto una posizione che era apparsa vessatoria, cioè quella di allontanare i tre ufficiali inclusi nell'articolo 36 e finora trattenuti in servizio, la cui posizione avrebbe dovuto essere sanata dal disegno di legge nel testo pervenuto dalla Camera. Se, a quanto si afferma, vi sarebbe una totale avversione da parte del Tesoro, riesce difficile credere che lo stesso sia disposto a discutere su una parte del provvedimento che comporta centinaia di milioni di spesa,

quando non lo è su una sanatoria che — anche se inizialmente non era stato così — successivamente tutti avevamo ritenuto doverosa per quel gruppo di ufficiali che doveva essere immesso nel ruolo ad esaurimento. Sono solo tre ufficiali, quindi la spesa è assai modesta.

Pertanto, pur ritenendo che oggi si debba approvare il provvedimento così com'è, se emendamenti devono essere trasmessi alla Commissione bilancio, allora chiediamo di trasmettere anche l'emendamento all'articolo 36 e che l'emendamento all'articolo 30 venga formulato nel senso indicato a suo tempo e non — ripeto — nell'attuale formulazione.

Per quanto riguarda quelle che sono state definite dal senatore Giust le parti «soccumbenti», sono dell'avviso che occorra approvare al più presto questo provvedimento affinché, in una situazione di carenza legislativa generale, non vengano più esercitate pressioni da una parte e dall'altra.

Bisogna riconoscere che il provvedimento così come era stato proposto aveva una sua organicità, essendo stata accolta la linea indicata dal Tesoro, cioè di annullare tutte le duplicazioni di promozioni. Oggi, se si tratta di valutare in qualche modo le richieste di una categoria di ufficiali che si ritengono esclusi, credo che i colleghi della Camera valuteranno la questione e se il provvedimento ci sarà restituito con tale modifica, ne dovremo discutere con particolare attenzione.

Ritengo comunque che approvare il provvedimento nel testo attuale sia una soluzione che, tutto sommato, ha un suo equilibrio, conquistato del resto attraverso laboriose discussioni.

MILANI Eliseo. Signor Presidente, noi non faremo nulla perchè questo provvedimento arrivi alla sua definitiva approvazione. Dico questo anche per coerenza con le posizioni generali che abbiamo assunto ed espresso in questa sede.

L'iter di questo disegno di legge — come abbiamo potuto tutti constatare — è diventato sempre più tortuoso e difficile, esposto com'era alle più diverse e disparate pressioni.

Tutto questo è da imputare all'assenza di un provvedimento organico sull'avanzamento, che tutti abbiamo sottolineato. Non solo questo disegno di legge, ma anche tutti gli altri sottolineano un modo di procedere che considero inammissibile: cioè, l'assenza di una legge organica sull'avanzamento ha di fatto favorito una caotica proliferazione legislativa, sconnessa ed irrazionale. Vi è un'infinità di leggi e «leggine» concernenti situazioni del tutto particolari, che introducono nella sostanza condizioni diverse da quelle che dovrebbero essere stabilite in generale, in una rincorsa senza fine. Infatti, appena viene varato un provvedimento riguardante una specifica categoria, immediatamente se ne approva un altro per un'altra categoria, e così via, all'infinito. Ci troviamo quindi di fronte ad una legislazione in materia farraginoso, disorganica, fatta di tanti provvedimenti particolari.

Ciò impedisce alla Commissione, che deve tenere presente anche gli indirizzi politici generali, di intervenire in merito a problemi rilevanti per la struttura generale. Si finisce invece sistematicamente per restare prigionieri di questa logica.

Avevamo infatti dichiarato che il provvedimento non ci convinceva anche per questa ragione di ordine generale. Tra l'altro il provvedimento al nostro esame contraddice o vanifica norme stabilite in precedenza circa il numero degli alti ufficiali facenti parte della dirigenza delle Forze armate. Abbiamo sfondato dei tetti e contraddetto impegni legislativi, il tutto perchè manca un punto di riferimento generale. Ne è venuto fuori un disegno di legge caotico che sarà contestato oggi come domani e che sollecita ulteriori provvedimenti all'infinito.

Proprio perchè non voglio collocarmi dentro questa logica, non farò nulla che sia di impedimento all'approvazione del disegno di legge al nostro esame; coloro che vorranno farlo potranno avvalersi anche dell'opportunità che verrà loro offerta dall'esame del disegno di legge che avverrà nell'altro ramo del Parlamento. Voglio però che sia chiaro che ci asterremo proprio per non comprometterci con un provvedimento che consideriamo radicalmente sbagliato.

FALLUCCHI, *relatore alla Commissione*. Devo dire che mi trovo perfettamente d'accordo con quanto hanno affermato i senatori Giust e Milani; con il primo, per quanto riguarda le prospettive che questo disegno di legge apre, nel senso di dare molto ad alcune categorie e niente ad altre; con il secondo, quando afferma che il disegno di legge n. 1046 sarà foriero di altri guai in futuro a causa dell'assenza di quella legge organica che, se fosse stata portata tempestivamente all'attenzione del Parlamento, avrebbe potuto evitare i problemi attualmente non risolti dal provvedimento in discussione.

Per quanto riguarda le affermazioni del senatore Giacchè, il minimo che io possa dire è che mancano di generosità. Riguardo al fatto che sono stato io a far mancare il numero legale nella scorsa seduta — cosa di cui assumo la responsabilità — vorrei dire che non ho agito per difendere il decoro della Commissione, nè mi muovevano interessi personali; l'ho fatto per cercare di avere un lasso di tempo che consentisse di superare, con l'eventuale positivo intervento della Commissione bilancio, quelle difficoltà che sono state lamentate da alcune parti.

Resta il fatto che adesso non debbo svolgere una relazione, poichè questa è stata già effettuata dal senatore Cavaliere e si è ormai svolto un dibattito sull'argomento.

Il testo che ci accingiamo ad approvare, articolo per articolo, è il risultato del lavoro di un comitato ristretto. Devo rilevare però, innanzitutto, l'assenza del Ministero della difesa, assenza non fisica, onorevole Sottosegretario, ma decisionale, nel senso che non si è capito cosa il Ministero della difesa volesse con questo disegno di legge. Si ha addirittura la sensazione che esso non l'abbia mai voluto.

A mio avviso, sarebbe stato opportuno da parte del Ministero che una battaglia di questo genere, invece di essere condotta al Senato, fosse stata condotta già alla Camera dei deputati ben tre anni fa. Ciò deve essere detto con la massima chiarezza.

In secondo luogo devo anche sottolineare che la Commissione bilancio, come ho già detto altre volte e non ho alcun timore di ripetere anche in questo momento, non ha

impostato un rapporto dialettico con il Ministero del tesoro: ne ha accettato le valutazioni considerandole esatte al cento per cento, cosa che mi pare non corrisponda alla prassi ed al sistema parlamentare, soprattutto in considerazione del fatto che tali valutazioni non attengono tanto alla sfera degli oneri finanziari, quanto soprattutto a quella degli ordinamenti, cioè al merito.

Dissi allora, e ripeto adesso, che, stando così le cose, le Commissioni parlamentari e il Parlamento stesso non hanno più ragione di esistere. Mi sembrava doveroso fare queste precisazioni, sia per un fatto di coscienza, sia perchè sono stato la causa di molti ritardi. Vorrei perciò che i colleghi capissero che l'ho fatto soltanto per una ragione di equità nei riguardi di tutti i soggetti interessati all'approvazione del disegno di legge; non ci si può salvare le coscienze dicendo che il provvedimento, posto che interessi cinquanta soggetti, va bene per 49 di essi. Dobbiamo legiferare in modo da soddisfare le esigenze di tutti i soggetti interessati.

Alla luce delle sperequazioni e discrasie che il disegno di legge in esame, una volta approvato, porterà, credo che la Commissione difesa, in quanto «nume tutelare» dell'amministrazione della Difesa, debba avere a cuore la necessità di non ledere le Forze armate, per le quali esiste un ordinamento peculiare che ha bisogno di tutta la nostra naturale e seria attenzione proprio per evitare che possa scomporsi o degenerare in un sistema abnorme.

Detto ciò, signor Presidente, possiamo passare all'approvazione degli articoli. Quando arriveremo a quelli sottoposti all'attenzione ed alla approvazione della Commissione bilancio ne parleremo. Non ho nulla da aggiungere sullo specifico dei singoli articoli perchè sono stati formulati ed approvati dal comitato ristretto unitariamente. In quella sede vi è stato dibattito su ogni articolo, ma alla fine si è trovata una formulazione sulla quale tutti i componenti erano d'accordo.

BOLDRINI. Signor Presidente, prendo la parola dopo le dichiarazioni del senatore Fallucchi perchè si pone una questione molto delicata ed abbastanza seria.

La preoccupazione fondamentale che abbiamo tenuto presente durante i nostri lavori è sempre stata quella di considerare i compiti istituzionali delle Forze armate e la delicatezza delle loro funzioni in una società civile come la nostra. Il provvedimento che stiamo esaminando, grazie allo sforzo compiuto dal comitato ristretto, ha tentato di fornire una soluzione mediana ai diversi problemi che esso propone; malgrado ciò ci rendiamo conto che esso scontenta una serie notevole di ufficiali di varie categorie.

Vorrei che fosse presente in noi una problematica seria e cioè che ci assumiamo ogni responsabilità politica in ordine al provvedimento in esame, pur essendo consapevoli della situazione di incertezza riguardante l'inquadramento delle Forze armate ed il disegno di legge sull'avanzamento.

Va detto inoltre agli ufficiali che risulteranno scontenti del testo che ci accingiamo ad approvare che tutto l'*iter* del provvedimento è discutibile in sé e per sé. È chiaro che, se il Governo avesse avuto un atteggiamento più rigido o avesse presentato come proposta alternativa il disegno di legge sull'avanzamento, la situazione risulterebbe ora completamente diversa. Ci facciamo quindi carico di una responsabilità che va al di là della nostra funzione, come rappresentanti dell'opposizione, ma lo facciamo tenendo conto che purtroppo, in questa contingenza politica, vi è una platea notevole di ufficiali delle Forze armate che aspetta il provvedimento al nostro esame nel testo in cui è stato elaborato.

Va sottolineato comunque il punto delicato in cui si trova la nostra Commissione che, fino a prova contraria — e credo che i colleghi della maggioranza ce ne diano atto — ha sempre lavorato tentando di arrivare a soluzioni che in parte accontentassero il maggior numero possibile di ufficiali delle Forze armate.

FINESTRA. Onorevole Presidente, come lei avrà compreso dagli interventi, questo disegno di legge ha avuto un *iter* faticoso e tormentato. Mi permetto alcuni riferimenti e considerazioni generali.

Il comitato ristretto — come è stato già

rilevato — ha lavorato con serietà e profondo senso di responsabilità ed ha raccolto comunque un'eredità legislativa frammentaria e di difficile interpretazione, frutto di antichi e recenti compromessi ed aggiustamenti relativi all'arruolamento ed avanzamento degli ufficiali delle tre Armi.

Il comitato si è preoccupato di rimuovere vecchie ingiustizie — come ha detto anche il senatore Boldrini — non perdendo, nel contempo, di vista la «unitarietà del tessuto militare».

Particolare attenzione è stata infatti dedicata agli articoli più complessi del disegno di legge (già difficile nella sua interpretazione), nel tentativo di trovare il consenso di tutti i Gruppi politici per soddisfare esigenze generali e non particolari.

Le difficoltà incontrate risalgono a precise responsabilità — lo hanno rilevato anche altri colleghi — dei vertici militari e del potere politico, che non hanno voluto o saputo affrontare il problema globalmente, ricorrendo, di volta in volta, ad espedienti occasionali e contingenti per colmare vuoti e carenze nei quadri ufficiali (indubbiamente vi sono stati costretti, ma poi questa è diventata una abitudine).

È tempo ormai di affrontare il problema in una visione globale, con la presentazione della famosa ed attesa legge organica (di iniziativa governativa) sullo *status* degli ufficiali.

Soltanto con norme precise ed univoche sarà possibile mettere fine alla nascita di antagonismi tra gli stessi ufficiali — perchè questo si è verificato — impegnati a sostenere propri interessi individuali.

Con l'attuale sistema non si favorisce certamente l'efficienza delle Forze armate, ma il suo degrado e la sua mortificazione. Molti ufficiali infatti saranno mortificati da questo provvedimento mentre altri ne saranno molto avvantaggiati.

A mio parere, la formazione dei quadri ufficiali nello sviluppo di carriera è cosa seria e della massima importanza e deve basarsi sulla selezione degli elementi più qualificati. Non dobbiamo mai perdere di vista il concetto della selezione, altrimenti non avremo mai buoni comandanti. Fare

infatti dei comandanti per legge credo che sia la cosa più assurda che si possa pensare.

Le promozioni al grado superiore non devono considerarsi benevole elargizioni di beneficenza, ma devono scaturire ed essere disciplinate da precise norme promozionali; diversamente, rischiamo di rovinare veramente i nostri quadri ufficiali.

Allo stato attuale, il disegno di legge che è sottoposto alla nostra approvazione contiene palesi discriminazioni. Tutti lo abbiamo riconosciuto, ma nonostante ciò lo dovremo votare, e qui allora si impegna la nostra responsabilità e anche la nostra coscienza. È per questo che è stato così tormentato il suo *iter* ed è ancor più tormentata la sua approvazione.

Dalle «promozioni per legge» — perchè in definitiva queste sono promozioni per legge — vengono esclusi numerosi ufficiali meritevoli per la serietà degli studi, la preparazione e gli incarichi di responsabilità ricoperti.

Dichiaro di condividere la proposta del senatore Giust sull'impegno di colmare le varie ed involontarie ingiustizie che tutti riconosciamo, è un impegno morale, ma non so se coloro che si sentiranno discriminati si accontenteranno di questo impegno. Molti infatti, e forse meno meritevoli, avranno subito la promozione mentre altri, più meritevoli, ne saranno esclusi.

Concludo, ricordando a tutti l'articolo 3 della Costituzione, che consacra l'impegno a rimuovere le cause di ingiustizia tra i cittadini.

Con questo provvedimento creiamo situazioni di ingiustizia. Cerchiamo di essere almeno coerenti con l'articolo 3 della Costituzione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

OLCESE, sottosegretario di Stato per la difesa. Il provvedimento, che speriamo la Commissione possa approvare in questa seduta, ha avuto un'origine forse equivoca. Questo ne ha certamente segnato il destino. È nato infatti come disegno di legge di iniziativa

parlamentare, ma ad un certo punto è stata inserita una serie di articoli di iniziativa del Ministero della difesa.

Questo, vorrei precisarlo, perchè il progetto di riforma dell'avanzamento degli ufficiali elaborato dal Ministero della difesa — provvedimento che si invoca da tutte le parti — ormai giace da oltre un anno presso il Ministero del tesoro in attesa di un concerto favorevole che, alla luce dell'attuale complessa situazione della finanza pubblica, appare difficile da ottenere. Infatti, qualunque norma di riforma concernente un qualunque settore dello Stato ha un costo che nei primi anni è particolarmente elevato. Tuttavia, nelle attuali condizioni, essendo il bilancio dello Stato sottoposto alle tensioni che tutti conosciamo, diventa difficile proporre leggi di riforma di questa natura. Il Tesoro ha una battaglia difficile da combattere.

Vorrei comunque precisare — e parlo a nome del Governo e non soltanto del Ministero — che il disegno di legge oggi in discussione ha avuto un *iter* travagliato non solo al Senato ma anche alla Camera dei deputati perchè, fino alla fine, il Ministero del tesoro ha sollevato eccezioni rilevanti.

Ora, senatore Fallucchi, ci accingiamo ad approvare un provvedimento che non il Ministero della difesa desidera ma il Governo (il Ministero della difesa, lo ribadisco, non rappresenta se stesso, ma il Governo), ed è quello che è stato concordato con il Ministero del tesoro. Bisogna quindi contemperare esigenze diverse.

Vorrei inoltre sottolineare che l'amministrazione del Tesoro ha fornito un contributo notevole al disegno di legge in discussione facilitando il superamento di alcuni ostacoli che qualche mese fa sembravano insormontabili.

Il testo che ci accingiamo ad approvare è pur sempre frutto di un compromesso, non soltanto all'interno delle Forze armate, ma tra diverse esigenze, contrastanti fra loro, che si manifestano ogni qual volta si interviene nel settore del pubblico impiego.

La soddisfazione che esprimiamo non è quindi astratta ma concreta, considerata l'alternativa possibile, che era quella di non pervenire ad alcuna legge e quindi di non

risolvere i problemi, con conseguente complessivo aggravamento della situazione.

Come Governo, se un rimprovero dobbiamo farci, forse è quello di non premere abbastanza perchè il problema della legge di riforma dell'avanzamento sia affrontato in sede governativa in modo definitivo. Di questo, sì, ci assumiamo la responsabilità.

Oggi però non posso che ringraziare la Commissione per lo sforzo compiuto di fronte a tendenze divaricanti che si sono manifestate fuori da questa Aula, assai difficili da superare.

Sappiamo che il provvedimento, dopo aver ricevuto l'approvazione del Senato, dovrà tornare alla Camera. Francamente, mi auguro — del resto, mi sembra l'opinione prevalente — che presso l'altro ramo del Parlamento non abbiano ad introdursi ulteriori modificazioni.

Certo, molti problemi restano aperti, ma ritengo che il progetto di riforma sull'avanzamento sia la sede adatta per affrontarli.

A questo punto credo che la legge di avanzamento diventi veramente una *condicio sine qua non* per procedere in modo corretto. Occorre definire questo confronto tra Tesoro e Difesa per quanto riguarda il provvedimento, che voi sapete si è sviluppato per oltre un anno con risultati alterni e in modo intenso.

Ringrazio, anche nella diversa dialettica, questa Commissione che, rispetto al lavoro della Camera, ha agito con molta più chiarezza e lasciandosi dietro le spalle minori equivoci. Certo, tensioni e proteste ce ne saranno a valanga; molte di queste arrivano per via telefonica anche al Ministero della difesa, come potete immaginare. Dobbiamo affrontarle nella consapevolezza che è difficile, nella condizione precaria della nostra finanza pubblica, risolvere con la dovuta larghezza e con ampia capacità di comprensione le richieste che vengono poste.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli del disegno di legge nel testo elaborato dalla Commissione nelle precedenti fasi procedurali.

Ne do lettura:

TITOLO I

NORME RIGUARDANTI GLI UFFICIALI DEL RUOLO SERVIZI DELL'AERONAUTICA MILITARE

Art. 1.

Ferme restando le forme di reclutamento ordinario previste dalle norme vigenti, il Ministro della difesa ha la facoltà di bandire concorsi straordinari, per titoli ed esami, per la nomina a sottotenente in servizio permanente dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, riservati ai sottufficiali in servizio permanente, in ferma o rafferma, dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti.

Nei bandi sono stabiliti i requisiti per l'ammissione e le modalità di svolgimento di detti concorsi straordinari, ai quali è possibile partecipare prescindendo dai limiti d'età previsti dalle leggi in vigore.

È approvato.

Art. 2.

L'organico del ruolo servizi dell'Arma aeronautica, previsto dalla tabella 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni e integrazioni, nei gradi di sottotenente e tenente è fissato in 567 unità e nel grado di capitano in 734 unità.

La consistenza organica complessiva dei sergenti e dei sottufficiali in servizio permanente del ruolo naviganti e del ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, stabilita dall'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è diminuita di un numero di unità pari all'aumento dell'organico disposto dal precedente primo comma.

I tenenti del ruolo servizi sono valutati e, qualora giudicati idonei, sono promossi al grado superiore, semprechè abbiano compiuto i prescritti periodi di servizio ed abbiano maturato 4 anni di permanenza nel grado.

Per gli ufficiali di cui ai precedenti primo e terzo comma si continuano ad applicare,

anche negli anni successivi al 1983, le norme di cui all'articolo 30 della legge 20 settembre 1980, n. 574, come modificato dall'articolo 24 della presente legge.

Ai predetti ufficiali si applicano altresì le norme di cui all'articolo 25 della legge 20 settembre 1980, n. 574, con il rispetto del termine previsto dall'articolo 35 della presente legge.

È approvato.

TITOLO II

NORME RIGUARDANTI GLI UFFICIALI PILOTI DI COMPLEMENTO DELL'ARMA AERONAUTICA

Art. 3.

Gli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, sono reclutati mediante corsi di pilotaggio aereo, indetti dal Ministro della difesa.

I requisiti per essere ammessi ai suddetti corsi sono i seguenti:

- 1) essere cittadini italiani;
- 2) aver compiuto il diciassettesimo e non superato il ventitreesimo anno di età alla data di emanazione del bando di concorso;
- 3) aver conseguito un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o altro titolo di studio in Italia o all'estero, riconosciuto equipollente dal Ministero della pubblica istruzione;
- 4) possedere le qualità fisiche e psico-attitudinali, accertate presso appositi organi dell'Aeronautica militare, necessarie per effettuare la navigazione aerea, in qualità di piloti militari;
- 5) aver ottenuto, se minorenni, il consenso dei genitori o di chi esercita la tutela.

Coloro che chiedono di esser ammessi ai corsi di pilotaggio devono, all'atto della pre-

sentazione della domanda, impegnarsi a contrarre una ferma di anni dodici.

Per coloro che sono già incorporati ovvero hanno adempiuto gli obblighi di leva presso altra Forza armata, l'ammissione al corso resta condizionata al nulla osta della Forza armata di appartenenza.

È approvato.

Art. 4.

I giovani, ammessi ai corsi di pilotaggio aereo, sono assunti con il grado di allievo ufficiale di complemento per compiere la ferma di anni dodici, decorrente dalla data di inizio dei corsi suddetti.

Essi sono promossi avieri scelti dopo un primo periodo di istruzione della durata di tre mesi e sergenti all'atto del conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano.

Gli ufficiali di complemento e i sottufficiali, ammessi ai corsi di pilotaggio, assumono la qualifica di allievo ufficiale. Qualora essi vengano dimessi dai corsi di pilotaggio sono reintegrati nel grado originariamente posseduto e il periodo di frequenza dei corsi medesimi è computato ai fini della anzianità di grado.

Durante il periodo di frequenza dei corsi di pilotaggio agli allievi provenienti dai sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo o in ferma o in rafferma, competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione.

È approvato.

Art. 5.

Al termine dei corsi, gli allievi che hanno superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare e gli esami teorici, conseguono, se giudicati idonei ad assumere il grado, la nomina a sottotenente di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti.

Gli allievi che non hanno superato gli esami teorici o che sono stati giudicati non idonei ad assumere il grado di sottotenente

di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, pur avendo superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare, conseguono la nomina a pilota militare. In tale qualità sono tenuti a prestare servizio con il grado di sergente per un periodo di sei anni, decorrente dalla data d'inizio dei corsi di pilotaggio.

Il Ministro della difesa, su proposta del comandante della scuola di pilotaggio, ha facoltà di dimettere dai corsi gli allievi che, per motivi psico-fisici o per mancanza di attitudine al pilotaggio o per motivi disciplinari, sono ritenuti non pienamente idonei a proseguire i corsi stessi.

È approvato.

Art. 6.

Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 4, comma terzo, coloro che non conseguono il brevetto di pilota d'aeroplano o quello di pilota militare ovvero che sono dimessi dal corso per motivi psico-fisici o per mancanza di attitudine al pilotaggio o per motivi disciplinari, perdono la qualifica di allievo ufficiale e completano la ferma di leva nella categoria di governo del ruolo servizi dell'Arma aeronautica, col grado raggiunto.

Ad eccezione di quelli dimessi per motivi disciplinari, i militari di cui al precedente comma possono, a domanda, partecipare, in relazione al titolo di studio posseduto, ad uno dei corsi indetti per allievi ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica di ruoli diversi da quello naviganti e, in attesa di iniziare tali corsi, possono essere inviati in licenza straordinaria senza assegni.

Il periodo di tempo trascorso alle armi in qualità di allievo ufficiale è considerato utile agli effetti dell'assolvimento degli obblighi di leva.

Coloro che intendono partecipare ai corsi allievi ufficiali di complemento dell'Esercito possono, a domanda, e previa rinuncia al grado raggiunto, essere messi a disposizione dei rispettivi distretti militari.

È approvato.

Art. 7.

Al termine della ferma di anni dodici gli ufficiali piloti di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, reclutati a norma della presente legge, sono collocati in congedo illimitato.

Nei primi dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli ufficiali, di cui al precedente comma, che hanno compiuto almeno otto anni di ferma, possono chiedere di essere collocati in congedo illimitato prima del termine della ferma stessa, in relazione alle esigenze della compagnia di bandiera, ovvero di altre compagnie italiane, concessionarie di linee di trasporto aereo. Sulla domanda decide il Ministro della difesa.

È approvato.

Art. 8.

Nei primi dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della difesa può, previa domanda dell'interessato, prosciogliere dalla ferma contratta, ai sensi del precedente articolo 4, gli allievi che abbiano conseguito il brevetto di pilota di aeroplano, in relazione ad eccezionali esigenze della compagnia di bandiera ovvero di altre compagnie italiane, concessionarie di linee di trasporto aereo.

I predetti allievi sono tenuti ad adempiere gli obblighi di leva, qualora non abbiano a ciò ottemperato.

È approvato.

TITOLO III

NORME RIGUARDANTI GLI UFFICIALI PILOTI DI COMPLEMENTO DELL'ESERCITO E DELLA MARINA

Art. 9.

Gli ufficiali di complemento dell'Esercito, ammessi alle ferme e rafferme volontarie,

per partecipare ai corsi di specializzazione di pilota di aeroplano o di pilota di elicottero, devono, all'atto dell'ammissione, vincolarsi ad una ferma volontaria di anni dodici decorrente dalla data di inizio dei corsi stessi.

Nei primi dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli ufficiali, di cui al precedente comma, che hanno compiuto almeno otto anni di ferma, possono chiedere di essere collocati in congedo illimitato, prima del termine della ferma stessa, in relazione alle esigenze della compagnia di bandiera ovvero di altre compagnie italiane concessionarie di linee di trasporto aereo. Sulla domanda decide il Ministro della difesa.

Gli ufficiali di cui al precedente primo comma, che non portano a termine o non superano i corsi di specializzazione per il conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano o di pilota di elicottero, sono prosciolti dalla ferma di anni dodici. Per essi restano validi gli obblighi di ferma precedentemente contratti.

Gli ufficiali di cui al precedente primo comma, che hanno conseguito il brevetto di pilota di aeroplano o di elicottero e che, successivamente, vengono esonerati dal pilotaggio o dichiarati non idonei al volo per motivi psico-fisici, possono chiedere di essere prosciolti dalla ferma di anni dodici.

È approvato.

Art. 10.

Per gli ufficiali piloti di complemento della Marina, la ferma di anni sei, prevista dall'articolo 2 della legge 21 febbraio 1963, n. 249, è commutata in ferma di anni dodici. Conseguentemente, all'articolo 4 della legge 21 febbraio 1963, n. 249, la ferma di anni sei, relativa ai suddetti ufficiali, deve intendersi di anni dodici.

Nei primi dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli ufficiali di cui al precedente primo comma, che hanno compiuto almeno otto anni di ferma, possono chiedere di essere collocati in congedo illimitato prima del termine della ferma stessa, in

relazione alle esigenze della compagnia di bandiera ovvero di altre compagnie italiane concessionarie di linee di trasporto aereo. Sulla domanda decide il Ministro della difesa.

Gli ufficiali di cui al precedente primo comma, che hanno conseguito il brevetto di pilota di aeroplano o di elicottero e che, successivamente, vengono esonerati dal pilotaggio o dichiarati non idonei al volo per motivi psico-fisici, possono chiedere di essere prosciolti dalla ferma di anni dodici.

È approvato.

TITOLO IV

NORME COMUNI AGLI UFFICIALI PILOTI DI COMPLEMENTO DELL'ESERCITO, DELLA MARINA E DELL'AERONAUTICA

Art. 11.

Agli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, collocati in congedo illimitato al termine della ferma ovvero prima, in base a quanto stabilito dai precedenti articoli 7, secondo comma, 9, secondo comma, e 10, secondo comma, è corrisposto un premio di congedamento.

Tale premio spetta, per ogni semestre di servizio prestato posteriormente al compimento del quindicesimo mese di ferma per il quale si sia percepita l'indennità mensile di aeronavigazione, come di seguito indicato:

lire 350.000, per gli ufficiali che abbiano completato la ferma di anni dodici;

lire 275.000, per gli ufficiali che abbiano prestato un periodo di ferma inferiore a dodici anni ma superiore a dieci;

lire 200.000, per gli ufficiali che abbiano prestato un periodo di ferma pari o inferiore a dieci anni.

Il premio è corrisposto nella misura di lire 100.000 a semestre agli ufficiali che ottengono il passaggio in servizio permanente effettivo, ai sensi del successivo articolo 18.

Il semestre è considerato come intero quando il servizio è stato prestato per almeno tre mesi.

È approvato.

Art. 12.

Il premio, di cui al precedente articolo 11, è corrisposto, in relazione alla durata del servizio prestato, anche agli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che sono stati prosciolti dalla ferma per motivi psico-fisici.

In caso di morte, la somma corrispondente al premio di congedamento è corrisposta, per la parte maturata, agli eredi aventi diritto.

Il premio di congedamento non compete nei casi in cui è liquidato trattamento vitalizio di quiescenza.

È approvato.

Art. 13.

Il Ministro della difesa, sentita la commissione ordinaria di avanzamento, può, prima del termine della ferma, disporre il collocamento in congedo illimitato degli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, reclutati a norma della presente legge, per gravi infrazioni disciplinari, per insufficienti prestazioni operative ovvero per scarso rendimento tecnico-professionale.

Nei casi previsti dal precedente primo comma all'ufficiale non è corrisposto il premio di congedamento, salvo che, su proposta della stessa commissione, il Ministro della difesa, apprezzati le eventuali circostanze attenuanti o gli eventuali motivi giustificativi, non disponga, con proprio provvedimento, la corresponsione del premio di congedamento con una riduzione del 30 per cento per l'intero periodo di servizio prestato.

Gli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, reclutati a norma della presente legge, che per qualsiasi motivo sono stati esonerati dal pilotaggio, vengono trasferiti, con il grado e l'anzianità posse-

duti, nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica. Qualora abbiano trascorso alle armi almeno un periodo di tempo corrispondente alla ferma di leva, essi sono collocati in congedo illimitato.

Nel caso in cui l'esonero sia determinato da motivi psico-fisici, all'ufficiale è concessa la facoltà di completare, a domanda, la ferma di anni dodici nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica. Sulla domanda decide il Ministro della difesa, previo parere della commissione ordinaria di avanzamento.

È approvato.

Art. 14.

Gli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, provenienti dai corsi di pilotaggio, istituiti prima della data di entrata in vigore della presente legge, se ancora alle armi alla data predetta, possono chiedere, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di assumere la ferma di anni dodici, decorrente dalla data in cui sono stati avviati ai corsi di pilotaggio aereo.

Ai suddetti ufficiali si applicano le norme di cui agli articoli 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16 e 17 della presente legge.

Il premio di congedamento è determinato, in relazione al periodo di servizio complessivamente prestato dalla data di decorrenza della ferma, sulla base delle misure previste dal precedente articolo 11. Il numero dei semestri utili per la corresponsione dello stesso è, tuttavia, computato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Agli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, già trattenu- ti in servizio o reclutati, ai sensi delle leggi 28 marzo 1968, n. 371, 21 febbraio 1963, n. 249, e 21 maggio 1960, n. 556, che hanno ottenuto di commutare la ferma contratta in quella di anni dodici, il premio di congedamento, nelle misure previste dal precedente articolo 11, è corrisposto al termine della nuova ferma assunta, secondo quanto stabilito nel precedente terzo comma.

Per il periodo precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai suddetti ufficiali è corrisposto un premio di lire 100.000 per ogni semestre di servizio prestato per il quale abbiano percepito l'indennità di aeronavigazione. Il semestre è considerato per intero quando sia stato prestato servizio per almeno tre mesi.

Agli ufficiali piloti di complemento della Marina e dell'Aeronautica, già reclutati ai sensi delle leggi 21 febbraio 1963, n. 249, e 21 maggio 1960, n. 556, che non hanno chiesto o non ottenuto di assumere la ferma prevista dalla presente legge, è corrisposto un premio nella misura prevista dal precedente comma.

È approvato.

Art. 15.

Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, reclutati in base alla presente legge, che, per ciascun esercizio finanziario, può essere mantenuto in servizio, è determinato annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato.

Agli ufficiali di cui al precedente comma si applicano le norme previste dagli articoli 43, 44 e 47 della legge 20 settembre 1980, n. 574, nonché quelle di cui all'articolo 46 della precitata legge, come sostituito dal successivo articolo 31.

Ai medesimi ufficiali si continuano ad applicare, anche negli anni successivi al 1983, le norme di cui all'articolo 45 della legge 20 settembre 1980, n. 574.

È approvato.

Art. 16.

In favore degli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, congedati alla scadenza della ferma prevista dalla presente legge ovvero prosciolti da tale ferma senza aver acquisito il diritto alla pensione normale per anzianità di servizio, l'Amministrazione provvede, all'atto dell'invio in congedo e per l'effettivo

periodo di servizio prestato, alla costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, mediante il versamento dei contributi stabiliti dalle norme vigenti.

L'importo dei contributi nella misura del 50 per cento è a carico del militare ed è trattenuto sul premio di congedamento eventualmente spettante; la parte eccedente rimane a carico dello Stato.

È approvato.

Art. 17.

Gli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, vincolati alla ferma di anni dodici, possono acquisire, durante la ferma, i titoli e la preparazione necessari per il conseguimento dei brevetti e delle abilitazioni richiesti per l'impiego quale pilota professionista presso la compagnia di bandiera ovvero altre compagnie italiane, concessionarie di linee di trasporto aereo. I brevetti e le abilitazioni possono essere conseguiti anche durante il periodo di servizio militare.

Le compagnie, di cui al comma precedente, che utilizzano, ai sensi degli articoli 7, 9 e 10 della presente legge, gli ufficiali piloti di complemento, posti in congedo illimitato, sono tenute a rimborsare all'erario, con riassegnazione al bilancio della difesa, da disporsi con decreto del Ministro del tesoro, le spese sostenute per far conseguire ai medesimi il brevetto di pilota d'aeroplano, nella misura pari a tanti dodicesimi per quanti sono gli anni di anticipato collocamento in congedo illimitato nonchè, per l'intero loro importo, le spese eventualmente sostenute ai sensi del precedente comma.

Le compagnie, di cui al precedente primo comma, devono altresì rimborsare, analogamente a quanto previsto dal precedente secondo comma, l'intero ammontare delle spese sostenute per far conseguire il brevetto di pilota d'aeroplano agli allievi prosciolti dalla ferma contratta, ai sensi del precedente articolo 8.

È approvato.

Art. 18.

È in facoltà del Ministro della difesa bandire annualmente distinti concorsi per titoli per il reclutamento di capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio; di tenenti di vascello in servizio permanente del ruolo speciale del corpo di stato maggiore; e di capitani in servizio permanente dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale.

A tali concorsi possono partecipare, a seconda della Forza armata di appartenenza, gli ufficiali di complemento vincolati alla ferma di anni dodici che siano in possesso dei requisiti prescritti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente e che abbiano compiuto, alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda, undici anni di servizio, decorrenti dalla data di inizio della ferma.

Il numero dei posti, da stabilirsi nei relativi bandi di concorso, non può superare le vacanze esistenti alla data di emanazione dei bandi stessi nell'organico dei capitani e dei tenenti di vascello.

È approvato.

Art. 19.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono nominate con decreto del Ministro della difesa e sono composte come segue:

1) per l'Esercito da:

a) un ufficiale proveniente dal ruolo normale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio di grado non inferiore a generale di brigata - presidente;

b) due ufficiali del ruolo dell'Arma dei carabinieri o del ruolo normale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio di grado non inferiore a tenente colonnello - membri;

c) un funzionario della carriera direttiva di qualifica non superiore a direttore di sezione - segretario senza diritto di voto;

2) per la Marina da:

a) un ufficiale di stato maggiore di grado non inferiore a contrammiraglio - presidente;

b) due ufficiali di stato maggiore di grado non inferiore a capitano di fregata - membri;

c) un funzionario della carriera direttiva di qualifica non superiore a direttore di sezione - segretario senza diritto di voto;

3) per l'Aeronautica da:

a) un ufficiale dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, di grado non inferiore a generale di brigata aerea - presidente;

b) due ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, di grado non inferiore a tenente colonnello - membri;

c) un funzionario della carriera direttiva di qualifica non superiore a direttore di sezione - segretario senza diritto di voto.

È approvato.

Art. 20.

Le commissioni giudicatrici di cui al precedente articolo 19 valutano:

a) i titoli relativi alle qualità militari e professionali;

b) ogni altro titolo, ricompensa e benemerita risultante dallo stato di servizio, dal libretto personale, dalla pratica personale o dai documenti presentati dai concorrenti tra quelli indicati nel bando di concorso.

Per la valutazione dei titoli sopra indicati, che devono essere posseduti dai candidati alla data del bando di concorso, è assegnato un massimo di 45 punti, ripartiti nel seguente modo:

1) 30 punti per i titoli di cui alla lettera a);

2) 15 punti per i titoli di cui alla lettera b).

Coloro che non abbiano riportato almeno 15 punti per i titoli di cui alla precedente lettera a) sono dichiarati non idonei.

Ogni componente la commissione giudicatrice può disporre, per ciascuno dei titoli di cui alle precedenti lettere a) e b), soltanto di un terzo del punteggio massimo per le medesime stabilito.

La graduatoria del concorso è formata in base al punteggio risultante dalla valutazione dei titoli di cui alle precedenti lettere a) e b).

Gli ufficiali idonei, che nella graduatoria siano compresi nel numero dei posti messi a concorso per ciascun ruolo, sono dichiarati vincitori del concorso stesso e nominati, rispettivamente, capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, capitani in servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, tenenti di vascello in servizio permanente effettivo, ruolo speciale del corpo di stato maggiore, capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale.

I vincitori del concorso assumono una anzianità assoluta pari a quella posseduta nel grado di capitano o di tenente di vascello alla data del decreto di nomina in servizio permanente effettivo, diminuita di due anni, e prendono posto nei rispettivi ruoli, in relazione a detta anzianità assoluta, nell'ordine della graduatoria del concorso, dopo l'ultimo pari grado avente la stessa anzianità assoluta.

I servizi precedentemente prestati dagli ufficiali reclutati nel servizio permanente effettivo, a norma del presente articolo, possono essere riscattati, a domanda degli interessati, ai fini della liquidazione della indennità di buonuscita ENPAS e dell'indennità supplementare della cassa ufficiali.

È approvato.

TITOLO V

NORME RIGUARDANTI I SOTTUFFICIALI PILOTI DELL'ESERCITO ED I SOTTUFFICIALI DI COMPLEMENTO DA IMMETTERE IN SERVIZIO PERMANENTE

Art. 21.

I sottufficiali dell'Esercito, ammessi alle ferme e rafferme volontarie, per partecipare ai corsi di specializzazione di pilota di aeroplano o di pilota di elicottero, devono, all'atto dell'ammissione, vincolarsi ad una ferma volontaria di anni dodici decorrente dalla data di inizio dei corsi stessi.

Nei primi dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge i sottufficiali di cui al precedente primo comma, che hanno compiuto almeno otto anni di ferma,

possono chiedere di essere collocati in congedo illimitato prima del termine della ferma stessa, in relazione alle esigenze della compagnia di bandiera ovvero di altre compagnie italiane concessionarie di linee di trasporto aereo. Sulla domanda decide il Ministro della difesa.

I sottufficiali di cui al precedente primo comma, che non portano a termine o non superano i corsi di specializzazione per il conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano o di pilota di elicottero, sono prosciolti dalla ferma di anni dodici. Per essi restano validi gli obblighi di ferma precedentemente contratti.

I sottufficiali di cui al precedente primo comma, che hanno conseguito il brevetto di pilota di aeroplano o di elicottero e che, successivamente, vengono esonerati dal pilotaggio o dichiarati non idonei al volo per motivi psico-fisici, possono chiedere di essere prosciolti dalla ferma di anni dodici.

È approvato.

Art. 22.

Il Ministro della difesa è autorizzato ad emanare norme che regolano la partecipazione ai concorsi, previsti dalle leggi vigenti per l'immissione in servizio permanente dei sergenti, sergenti maggiori e marescialli di complemento e gradi corrispondenti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 10 maggio 1983, n. 212.

È approvato.

TITOLO VI

NUOVE NORME RIGUARDANTI L'AVANZAMENTO E LO STATO DEGLI UFFICIALI

Art. 23.

Ai fini di quanto stabilito dagli articoli 28, quinto comma, 33, secondo comma, 34 e 40, primo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, come modificati dai successivi articoli 28, 34 e 35 della presente legge, le

norme previste per i ruoli speciali sono estese anche al Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, ed al Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione.

È approvato.

Art. 24.

Il termine del 31 dicembre 1984 di cui al secondo comma dell'articolo 13 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è prorogato fino al 31 dicembre 1988.

Il termine del periodo transitorio indicato nel primo comma dell'articolo 33 della legge 20 settembre 1980, n. 574, già prorogato dall'articolo 3 della legge 10 maggio 1983, n. 186, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1988. La presente norma si applica anche nei confronti degli ufficiali che hanno lasciato il servizio per raggiunti limiti di età nel periodo intercorrente tra il 31 dicembre 1984 e la data di entrata in vigore della presente legge.

Le norme di cui agli articoli 24 e 25 della legge 20 settembre 1980, n. 574, come prorogate dai successivi articoli 34 e 35, e le norme di cui agli articoli 28, 29 e 30 della predetta legge, nelle differenti progressioni di carriera previste nei ruoli delle tre Forze armate, si continuano ad applicare fino al 31 dicembre 1988, con la seguente modifica avente decorrenza agli effetti del trattamento economico dal 1° gennaio 1985:

gli ufficiali scavalcati nel ruolo di appartenenza in applicazione degli articoli 24, 25, 28, 29 e 30 della legge 20 settembre 1980, n. 574, qualora per effetto degli stessi articoli non abbiano a loro volta già conseguito il grado di appartenenza scavalcando in ruolo ufficiali transitati nel servizio permanente effettivo in anni precedenti, all'atto della promozione al grado superiore assumono, agli effetti giuridici ed economici, un'anzianità assoluta di grado corrispondente ad una permanenza teorica nel grado di capitano o di maggiore ridotta nella misura necessaria per ripristinare la loro posizione in ruolo rispetto a quella dell'ultimo ufficiale che li ha scavalcati, ma comunque non superiore a due anni. Tale norma si applica una sola

volta per l'avanzamento a maggiore o a tenente colonnello.

Gli ufficiali del servizio permanente che, in applicazione delle norme della presente legge, sarebbero promossi al grado superiore dopo i pari grado appartenenti ai ruoli ad esaurimento ed aventi uguale anzianità di servizio da ufficiale, sono comunque promossi, sempre che appartenenti al ruolo ed alla specialità corrispondenti, anche in deroga alle norme di cui al successivo articolo 33 della presente legge ed agli articoli 24, 25, 28, 29 e 30 della legge 20 settembre 1980, n. 574, il giorno precedente a quello del compimento dell'anzianità di servizio prevista per gli ufficiali dei ruoli ad esaurimento.

Le proroghe disposte con il presente articolo hanno effetto dalle rispettive scadenze dei termini prorogati.

GIACCHÈ. A proposito di questo articolo sarebbe opportuna una precisazione, che mi pare di natura tecnica. Mi riferisco al terzo comma dell'articolo al nostro esame, nel quale si parla di «ultimo ufficiale che li ha scavalcati». Il testo è stato redatto nella primavera di quest'anno e a quell'epoca la dizione di cui parlo poteva andare bene. Ma siamo giunti alla fine dell'anno e con la proroga degli effetti della legge n. 574 si ripropongono alcuni scavalcamenti a partire da gennaio 1985. L'ufficiale che contava di recuperare un certo numero di mesi, si troverà nuovamente scavalcato e potrà recuperare solo un breve periodo. Nello spirito del provvedimento, sarebbe più corretta allora la seguente dizione: «rispetto a quella degli ufficiali scavalcati». Siccome la legge n. 574 si rimette in movimento, essa può determinare nuovi scavalcamenti e ridurre la misura del recupero, contro quella che era l'intenzione che avevamo noi. Peraltro non so se questa modifica possa essere autorizzata, tenendo presenti i vincoli che sono stati posti dalla Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Dal punto di vista strettamente lessicale le due formulazioni mi paiono equivalenti. L'ultimo ufficiale sarà anche l'ultimo degli ufficiali. Non avrei quindi alcuna preoccupazione in questo senso.

FALLUCCHI, *relatore alla Commissione*. Anch'io non avrei preoccupazioni in tal senso; ma se inserissimo questa modifica potrebbero insorgere diversi problemi. Nel testo attuale si stabilisce, se non altro, il limite dello scavalco. Al contrario inserendo la dizione «ufficiali scavalcati» non si saprebbe qual è il momento in cui si determina il recupero.

GIACCHÈ. Questi ufficiali ripristinano la loro posizione rispetto a tutti.

FALLUCCHI, *relatore alla Commissione*. Il concetto «tutti» comporta un primo e un ultimo.

GIACCHÈ. Allora occorrerebbe inserire la dizione «rispetto al primo...»

Abbiamo corretto il testo pervenutoci dalla Camera poiché lo stato maggiore aveva avvertito che si sarebbe verificato un trascinarsi di posizioni. Allora abbiamo stabilito che l'anzianità si riconosce rispetto agli scavalcati e la dizione «l'ultimo ufficiale che li ha scavalcati» poteva trovarci d'accordo. Ma eravamo a metà dell'anno e a gennaio 1985 non vi sono state promozioni; ora invece la legge n. 574 produce nuovamente i suoi effetti e conseguentemente scattano nuove promozioni, talché può essere recuperato da parte degli ufficiali in oggetto solo un brevissimo periodo. Se invece introducessimo la formula da me proposta, sarebbero recuperati lo spirito e la lettera del provvedimento.

FALLUCCHI, *relatore alla Commissione*. Non ho elementi per dire quale possa essere la definizione più esatta ai fini dell'applicazione della norma. A mio parere, la dizione «l'ultimo ufficiale che li ha scavalcati» fornisce una indicazione chiara, mentre la dizione «gli ufficiali scavalcati» ci fa entrare in una varietà di situazioni che può anche determinare la non applicabilità della norma.

GIACCHÈ. Attualmente l'ultimo ufficiale che ha scavalcato lo ha fatto il 31 dicembre 1983, perché successivamente la legge è scaduta. A metà del 1985 abbiamo introdotto una norma che riconosceva un arretrato eco-

nomico-giuridico pari a tanti mesi quanti fossero necessari per raggiungere chi, fino al 31 dicembre 1983, aveva scavalcato, e comunque non superiore al massimo di due anni. Inizialmente il sottosegretario Olcese aveva suggerito, presso la Camera dei deputati, il massimo di un anno.

È stato proposto, visto che è trascorso quasi un altro anno, di porre un tetto massimo di due anni. Siccome la legge entrerà in vigore ormai nel 1986, rimettendo in moto nuove promozioni, ve ne saranno alcune con decorrenza 31 dicembre 1985, per cui il recupero degli scavalcati, quando ad esempio qualche maggiore dovrà passare al grado di tenente colonnello, prenderà uno o due mesi di tempo. L'ultimo scavalco, infatti, sarà avvenuto il 1° gennaio 1986 (e non 1984) perché i due anni vengono recuperati oggi dal fatto che rientra in vigore la legge.

FALLUCCHI, *relatore alla Commissione*. Quando il senatore Giacchè parla di scavalco al 1° gennaio 1986 presuppone una valutazione che andrebbe effettuata nel periodo ottobre-dicembre 1985, valutazione che non è ancora avvenuta.

GIACCHÈ. Sono promozioni automatiche.

FALLUCCHI, *relatore alla Commissione*. C'è sempre un esame cui questi soggetti vengono sottoposti. Sono quindi del parere di mantenere l'attuale formulazione del terzo comma dell'articolo 24.

GIACCHÈ. Ripeto che attualmente il recupero si riferisce all'ultimo ufficiale che ha operato lo scavalco. Siccome proroghiamo al 31 dicembre le promozioni previste dalla legge n. 574 del 1980, l'ultimo scavalco risale al 31 dicembre 1983 e il soggetto interessato, quindi, recupera tanti mesi fino ad un massimo di due anni. Attualmente l'ultimo scavalco si riferisce al 31 dicembre 1985 e quindi il recupero può ammontare al massimo ad un mese o due.

È questo il motivo per cui ritengo che nel terzo comma dell'articolo 24 si dovrebbe parlare di ufficiali scavalcati anziché riferirsi all'ultimo ufficiale che ha operato lo scaval-

4^a COMMISSIONE

46° RESOCONTO STEN. (2 ottobre 1985)

camento, il che vuol dire recuperare la posizione in ruolo anche rispetto a chi tale scavalco ha operato alla fine del 1983. Tuttavia, poichè ritengo che la Camera dei deputati potrà riesaminare la questione, non insisto sulla mia proposta di modifica.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 24, di cui ho già dato lettura.

È approvato.

Art. 25.

L'ultimo comma dell'articolo 17 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è sostituito dai seguenti:

«Per l'anno 1985:

a) l'aliquota di valutazione dei tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo del Corpo tecnico è pari a 1/13 dei tenenti colonnelli non ancora valutati e dei maggiori in ruolo al 31 dicembre 1984. Per lo stesso anno il numero delle promozioni al grado superiore è stabilito in 13 unità, fermi restando i contingenti massimi di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804;

b) l'avanzamento dei maggiori in servizio permanente effettivo del Corpo tecnico ha luogo ad anzianità. Essi sono valutati dopo che abbiano compiuto tre anni di permanenza nel grado e, se idonei, sono promossi con anzianità corrispondente al compimento di quattro anni di permanenza nel grado;

c) l'avanzamento dei capitani ha luogo ad anzianità. Essi sono valutati dopo che abbiano compiuto sei anni di permanenza nel grado e, se idonei, sono promossi con anzianità corrispondente al compimento dei sette anni di permanenza nel grado.

I periodi minimi di attribuzioni specifiche richiesti per l'avanzamento degli ufficiali, di cui al precedente comma, sono quelli indicati nel quadro IV — ruolo del Corpo tecnico — compreso nell'allegato B della presente legge. Il periodo di attribuzioni specifiche

previsto per il grado di capitano può essere compiuto per la metà nel grado di maggiore. Le aliquote di valutazione dei tenenti colonnelli, dei maggiori e dei capitani in servizio permanente effettivo del Corpo tecnico vengono determinate alla data del 1° gennaio 1985».

È approvato.

Art. 26.

All'articolo 19 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è aggiunto il seguente comma:

«Ai sottotenenti, già in servizio alla data del 9 ottobre 1980, reclutati fra giovani che hanno sostenuto con esito favorevole gli esami nelle materie obbligatorie dei primi quattro anni del corso di studi della facoltà di ingegneria e che sono stati ammessi, mediante concorso per titoli, alla frequenza del corso straordinario di durata non inferiore ad un anno in svolgimento presso la scuola di applicazione, si applicano le norme precedentemente in vigore per la promozione al grado di tenente».

È approvato.

Art. 27.

Gli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale, del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, e del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, che, in mancanza del titolo di studio, hanno prodotto domanda di rinuncia a sostenere gli esami obbligatori per l'avanzamento, di cui all'articolo 38 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni e integrazioni, possono, in deroga all'articolo 41 della stessa legge 12 novembre 1955, n. 1137, essere riammessi, a domanda, a sostenere i prescritti esami, a condizione che abbiano conseguito il relativo titolo di studio se prescritto per l'avanzamento.

Le relative domande devono essere presentate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

È approvato.

Art. 28.

Il primo comma dell'articolo 40 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è sostituito dal seguente:

«Agli ufficiali vincolati alle ferme biennali, di cui al precedente articolo 37, può essere riservato fino all'80 per cento dei posti messi a concorso per l'Arma dei carabinieri, per i ruoli speciali di ciascuna Forza armata, per i Corpi automobilistico, di amministrazione e di sussistenza dell'Esercito e per il ruolo servizi dell'Arma aeronautica e, nei concorsi a nomina diretta ad ufficiale, per i ruoli di ciascuna Forza armata per i quali l'immissione è subordinata al possesso di un diploma di laurea. I posti riservati non coperti sono portati in aumento di quelli previsti per i partecipanti al concorso a diverso titolo».

È approvato.

Il senatore Fallucchi ha proposto un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 28, il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 28-bis.

Ai tenenti colonnelli dei ruoli ad esaurimento che siano stati raggiunti dai limiti di servizio prima dell'entrata in vigore della legge 20 settembre 1980, n. 574, si applica, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 34 della citata legge n. 574 del 1980.

La norma di cui al primo comma si applica anche ai tenenti colonnelli della riserva di complemento che alla data del 1° gennaio 1980 erano trattenuti in servizio ai sensi delle disposizioni all'epoca vigenti.

I predetti ufficiali, se promossi ai sensi dei precedenti commi, non possono essere richiamati in servizio.

FALLUCCHI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, l'articolo aggiuntivo da me proposto concerne i tenenti colonnelli dei ruoli ad esaurimento raggiunti dai limiti di servizio prima dell'entrata in vigore della legge n. 574 del 1980.

Vorrei però aggiungere che sono disponibili ad accogliere tutte le modifiche che si ritengano necessarie per evitare anche il solo sospetto che vi possano essere oneri finanziari aggiuntivi.

Ricordo, comunque, che l'emendamento è già stato trasmesso alla Commissione bilancio per il parere.

GIACCHE'. Signor Presidente, vorrei far rilevare che il primo comma dell'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Fallucchi ripropone il testo dell'originario articolo 30 del disegno di legge n. 1406, successivamente soppresso. Al riguardo, infatti, la Commissione bilancio aveva espresso parere contrario perchè, essendo stati richiamati in servizio sei dei tenenti colonnelli indicati nella predetta norma, avrebbe comportato un onere di spesa aggiuntivo.

Pertanto, per salvare questa norma, avevamo pensato di aggiungere una specificazione. Se il senatore Fallucchi è d'accordo, proporrei a questo punto una formulazione diversa dell'emendamento da lui presentato: cioè, lasciando soltanto il primo comma dell'articolo aggiuntivo del senatore Fallucchi (che, ripeto, riproduce sostanzialmente il testo dell'ex-articolo 30), dovrebbero essere aggiunti i seguenti due commi:

«La disposizione del precedente comma non si applica agli ufficiali che risultano ancora trattenuti in servizio o richiamati alla data di entrata in vigore della presente legge o che in tali posizioni si sono venuti a trovare anche in data successiva al 1° gennaio 1980.

Agli ufficiali di cui al precedente comma si applicano le disposizioni dell'articolo 34 della legge 20 settembre 1980, n. 574, con effetto dal giorno successivo a quello della definitiva cessazione dal servizio».

Con tale formulazione l'onere finanziario di cui parlavo verrebbe eliminato.

FALLUCCHI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, come ho già dichiarato, non ho alcuna difficoltà ad accogliere proposte di modifica migliorativa del testo da me proposto.

Accetto pertanto la proposta del senatore

4^a COMMISSIONE

46° RESOCONTO STEN. (2 ottobre 1985)

Giacchè di riformulare l'articolo aggiuntivo 28-bis da me presentato nel senso da lui indicato.

Quindi, il nuovo testo, che sostituisce il precedente, è il seguente:

Art. 28-bis.

«Ai tenenti colonnelli dei ruoli ad esaurimento che siano stati raggiunti dai limiti di servizio prima dell'entrata in vigore della legge 20 settembre 1980, n. 574, si applica, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 34 della citata legge n. 574 del 1980.

La disposizione del precedente comma non si applica agli ufficiali che risultano ancora trattenuti in servizio o richiamati alla data di entrata in vigore della presente legge o che in tali posizioni si sono venuti a trovare anche in data successiva al 1° gennaio 1980.

Agli ufficiali di cui al precedente comma si applicano le disposizioni dell'articolo 34 della legge 20 settembre 1980, n. 574, con effetto dal giorno successivo a quello della definitiva cessazione dal servizio».

PRESIDENTE. Il nuovo testo dell'articolo aggiuntivo dovrà essere comunque trasmesso alla Commissione bilancio per il parere. Dobbiamo pertanto accantonarne l'esame.

Passiamo ora all'esame e alla votazione dell'articolo 29. Ne dò lettura:

Art. 29.

Fermi restando i limiti di età e di grado e le condizioni di avanzamento di cui alle leggi 20 settembre 1980, n. 574, e 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni ed integrazioni, agli ufficiali di complemento dei ruoli ad esaurimento si applicano tutte le norme previste per il personale in servizio permanente, comprese quelle relative all'ausiliaria ed all'aspettativa.

Gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali e speciali hanno la precedenza, per ciò che riguarda il diritto al comando,

sugli ufficiali di complemento dei ruoli ad esaurimento di grado eguale.

È approvato.

Art. 30.

La valutazione per la promozione a maggiore degli ufficiali dei ruoli ad esaurimento, a partire dal 1° gennaio 1984, può essere effettuata, se più favorevole, per gli ufficiali che compiono l'undicesimo anno di permanenza nel grado di capitano, a condizione che abbiano compiuto diciotto anni di servizio.

La promozione al grado superiore dei maggiori e gradi corrispondenti dei ruoli ad esaurimento avviene, se idonei, a partire dal 1° gennaio 1984, dopo quattro anni di anzianità nel grado, a condizione che abbiano compiuto ventidue anni di servizio.

Il vincolo dell'anzianità di servizio di cui ai commi precedenti non si applica nei confronti degli ufficiali del ruolo navigante dell'Arma aeronautica e dei ruoli delle tre Forze armate nei quali l'immissione è subordinata al possesso di un diploma di laurea.

I tenenti colonnelli e gradi equiparati, appartenenti a tutti i ruoli e corpi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, qualora cessino dal servizio per le cause di cui ai paragrafi b), d) ed e) dell'articolo 33 della legge 10 aprile 1954, n. 113, vengono promossi al grado superiore, e per il ruolo a esaurimento anche oltre il grado massimo previsto, considerando tale promozione ad anzianità, a condizione che abbiano compiuto trent'anni di servizio effettivamente prestato oppure sette anni di permanenza nel grado.

La promozione al grado superiore, considerata ad anzianità, è comunque attribuita il giorno precedente la cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età, prescindendo dal grado rivestito ed anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo, a tutti gli ufficiali di tutti i ruoli e corpi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, con l'esclusione dei generali di Corpo d'armata, e gradi equiparati, e degli ufficiali che abbiano

conseguito una promozione nella posizione di «a disposizione».

I benefici previsti dalla legge 22 luglio 1971, n. 536, e dell'articolo 34 della legge 20 settembre 1980, n. 574, non sono cumulabili con quelli di cui al quarto e quinto comma del presente articolo, nonchè con quelli di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

Gli ufficiali che hanno beneficiato delle promozioni oltre il grado massimo previsto non possono essere richiamati in servizio.

Le norme di cui ai commi quarto e quinto del presente articolo hanno decorrenza ai fini giuridici dal 1° gennaio 1985.

A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti.

Il primo, del senatore Fallucchi, tende a sopprimere, al quinto comma, le parole: «e degli ufficiali che abbiano conseguito una promozione nella posizione di "a disposizione"».

Lo stesso senatore propone inoltre di aggiungere, dopo il terzo comma, il seguente: «Ferma restando l'anzianità richiesta nel primo e secondo comma, la promozione degli ufficiali del ruolo ad esaurimento dell'Arma dei carabinieri ha luogo dopo che siano stati promossi gli ufficiali in servizio permanente effettivo di pari anzianità di grado».

FALLUCCHI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, vorrei far presente che l'emendamento da me presentato al quinto comma dell'articolo 30, volto a rimuovere il divieto di promozione per quegli ufficiali che abbiano conseguito una promozione nella posizione di «a disposizione», non troverà, purtroppo, il consenso della Commissione bilancio, stante l'opposizione del Ministero del tesoro. Sono pertanto costretto a ritirare questa mia proposta di modifica.

Tuttavia, vorrei precisare, senatore Giacchè, che in questo caso non si tratta di una doppia promozione. Questi sono ufficiali che sono stati valutati in base agli articoli 4 e 6 della legge n. 804, in cui si prevedeva che il 40 per cento delle promozioni a colonnello fosse attribuito ai tenenti colonnelli posti a disposizione.

Se tutti questi fossero combattenti, non sorgerebbe alcun problema, avendo essi usufruito della promozione «il giorno prima». Ma nessun di costoro è combattente o ex combattente, dato che si tratta di persone nate intorno agli anni '30 (1929, 1930, 1931). Ebbene, essi non conseguono nessuna promozione se non per un certo merito. Sono ufficiali provenienti dal servizio permanente effettivo, gente che ha frequentato l'Accademia, che ha superato i vari corsi di applicazione, le scuole di guerra, gente che ha assolto compiti di comando e che, nell'atto finale della loro vita militare, si vedono equiparati ai tenenti-colonnello dei ruoli a esaurimento, cioè agli ufficiali di complemento che tutto quell'*iter* di formazione e di incarichi non hanno seguito; e si vedono addirittura superati dai colleghi dei ruoli speciali per i quali abbiamo stabilito la possibilità di essere promossi al grado superiore, anche ove quel grado non esista negli organici. Questa è la situazione che mi ha spinto a privilegiare, se vogliamo usare questa parola, quei colonnelli, in modo che, in relazione a tutta la loro carriera, a tutti i sacrifici che loro hanno sopportato durante quarant'anni di vita militare, potessero avere questo riconoscimento al momento del collocamento a riposo, con l'equiparazione agli ufficiali dei ruoli speciali. Mi sembra che questo sia un atto di doverosa giustizia da parte nostra e di soddisfazione dell'impegno morale cui faceva appello il senatore Giust all'inizio di questa seduta.

Su tale vicenda, avendo dichiarato di ritirare l'emendamento, chiedo ai colleghi se sono disponibili alla redazione di un ordine del giorno unitario, che possa salvaguardare la posizione di questi ufficiali.

GIACCHÈ. Desidero precisare che non ho fatto polemica sul merito dell'eventuale promozione. Ho semmai polemizzato sul metodo con cui l'altra volta si è cercato di far valere questa esigenza, impedendo alla Commissione di raggiungere il numero legale e di andare avanti nei lavori. Non c'è — ripeto — una polemica sul merito della proposta: abbiamo espresso già una posizione. Se si vogliono far valere esigenze che precedente-

mente si era ritenuto non dovessero valere, c'è anche l'altro ramo del Parlamento: ove la Camera ci restituisse il provvedimento modificato, da parte nostra non sollevaremmo alcun problema. Comunque si tratta di una questione sulla quale occorre una riflessione. È vero che i colonnelli in servizio permanente a disposizione, che hanno avuto una promozione quando già si trovavano in questa particolare situazione e hanno meriti che nessuno disconosce, vengono ad essere equiparati a quelli del ruolo a esaurimento. Ma vi sono anche colonnelli, promossi senza essere in servizio permanente a disposizione, che vengono raggiunti dagli ufficiali SPAD. S'innesci allora un meccanismo perverso; per queste ragioni credo che occorra ultimare l'iter di approvazione di questa legge. Ogni volta che si pretende di dare un riconoscimento a uno che lo merita, immediatamente c'è un'altra categoria che rivendica a sua volta un analogo riconoscimento. È una materia sulla quale è necessario riflettere, ma ribadisco che non siamo pregiudizialmente contrari a queste promozioni.

Devo ricordare tuttavia che il Tesoro aveva invitato a evitare duplicazioni e in questo spirito noi ci siamo fatti carico di evitarle.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno occorrerà vedere la sua formulazione.

FALLUCCHI, *relatore alla Commissione*. Mi sento un po' frustrato nell'andare avanti in questa posizione di relatore, poichè il senatore Giacchè continua a far finta di non capire quello che dico. Se affermo di ritirare l'emendamento vuol dire che voglio andare avanti.

Per quanto riguarda il metodo, il meccanismo del numero legale è previsto dal Regolamento parlamentare e la parte politica da cui proviene l'accusa non può arrogarsi certo il diritto di non far valere questo metodo.

GIACCHÈ. Quando si è maggioranza bisogna anche accollarsi certi oneri.

FALLUCCHI, *relatore alla Commissione*. La maggioranza ha usufruito delle possibilità offerte dal Regolamento del Senato. So che si innesci un'altra catena, ma questi sono

ufficiali, anche se sono «a disposizione»; sono stati prescelti, valutati e promossi alla stessa stregua degli altri. Sono d'accordo circa il fatto che coloro i quali sono stati promossi non possono pretendere la doppia promozione, ma quella da me proposta mi sembrava una soluzione di equità. Che il potere carismatico della Camera possa far tutto, è una tesi a cui credo poco. Diciamo chiaramente come stanno le cose!

GIACCHÈ. Solo perchè noi abbiamo finito.

FALLUCCHI, *relatore alla Commissione*. È stato perduto molto tempo perchè, in un primo momento, dal Tesoro era emersa una certa disponibilità all'accoglimento dell'emendamento; successivamente, invece, tale disponibilità non c'è più stata e io ho ritirato l'emendamento.

FINESTRA. Nel mio brevissimo intervento ho accennato a delle discriminazioni; una delle tante è quella cui ha fatto riferimento il senatore Fallucchi. Sono d'accordo sull'ordine del giorno purchè questo approdi a qualche risultato. Per una maggiore chiarezza vorrei definire la posizione di questi colonnelli in servizio permanente promossi nella posizione di «a disposizione».

Sono ufficiali vincitori di concorso pubblico, provenienti dai corsi regolari di Accademia e della Scuola di applicazione. Essi appartengono al ruolo normale e pertanto hanno dovuto svolgere i periodi di comando nei diversi gradi — cosa che non avviene per altri ufficiali che hanno dovuto frequentare un corso valutativo per essere promossi al grado superiore — assumendo le conseguenti responsabilità penali, amministrative, addestrative, disciplinari e di governo del personale. Tali colonnelli, inoltre, sono sottoposti a frequenti trasferimenti di sede con conseguenti disagi per le famiglie.

Nel grado di capitano essi hanno dovuto frequentare un corso qualitativo per essere promossi a quello di maggiore «a scelta» e nel grado di tenente colonnello sono stati valutati e giudicati idonei al grado superiore ma non promossi per il numero limitato di posti disponibili.

4^a COMMISSIONE

46° RESOCONTO STEN. (2 ottobre 1985)

Transitati nell'artificiosa posizione di «a disposizione», dopo due ulteriori anni di permanenza nel grado di tenente colonnello, con incarico, essi sono stati nuovamente valutati e promossi «a scelta» rimanendo nel servizio permanente «a disposizione». In tale posizione permangono, con incarichi relativi al grado, fino al limite di età di 56 anni e con la prospettiva di essere collocati per sovrannumero in aspettativa per riduzione di quadri prima del raggiungimento di detto limite di età.

Si tratta, quindi, di una palese discriminazione alla luce del profilo professionale e dell'attività precedente. Evidentemente il trattamento riservato ai colonnelli in servizio permanente risulta punitivo ed ingiusto.

La Commissione dovrebbe quindi approvare un ordine del giorno che porti a qualche risultato altrimenti saremo di fronte ad una presa in giro che non sono disposto ad avalare.

FALLUCCHI, *relatore alla Commissione*. Mi rendo conto che si tratta di una materia sempre scottante; non credo comunque ai poteri taumaturgici degli ordini del giorno. Tra l'altro vorrei chiedere all'onorevole Sottosegretario se si farà carico, nella prossima discussione alla Camera, di sottoporre questi argomenti all'attenzione dei deputati e se ritiene che questi ultimi potranno risolvere tali problemi. In questo momento, coi vincoli che abbiamo, noi non possiamo farlo.

Vorrei aggiungere a quanto detto dal senatore Finestra che, mentre i colonnelli in servizio permanente vanno in pensione a 56 anni, quelli del ruolo speciale maturano tale diritto a 61 anni. Ciò ci dovrebbe far riflettere su quanto stiamo per approvare.

Mi auguro che il sottosegretario Olcese possa farsi carico di quanto è stato detto in questa sede per arrivare ad una sanatoria da parte della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Anche gli ufficiali della Guardia di finanza, per un onere materiale, risulterebbero esclusi dai benefici di cui all'articolo 30, mentre tutta la normativa in esame riguarda ovviamente anche loro.

FALLUCCHI, *relatore alla Commissione*. L'estensione alla Guardia di finanza non è stata considerata nella quantificazione dell'onere. Pertanto tutto l'onere finanziario del provvedimento andrebbe rivalutato completamente.

OLCESE, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Mi impegno a portare all'attenzione della competente Commissione della Camera la discussione che si è oggi svolta con gli elementi anche contraddittori emersi. Sottolineo però che su questo punto l'opposizione del Tesoro è sempre stata molto dura e non credo che si modificherà.

Si tratta quindi di un problema che ritroveremo anche alla Camera dei deputati. Il Tesoro è andato oltre le posizioni inizialmente assunte.

FALLUCCHI, *relatore alla Commissione*. Come ho detto all'inizio dell'intervento, su quest'articolo vi era stata, in un primo momento, una certa disponibilità da parte del Tesoro ad accettare l'emendamento da me proposto. Tuttavia pare che sia stata approfondita l'entità dell'onere finanziario pervenendo alla determinazione delle seguenti cifre: 520 milioni per il 1985, 760 milioni per il 1986, 1.600 milioni per il 1987 e 2.700 milioni per il 1988.

Non so come siano state fatte queste valutazioni e, in tal senso, potrebbe soccorrere l'ausilio del bilancio della difesa per vedere quale sia l'esatta consistenza degli oneri ed eventualmente trovare qualche capitolo del Ministero della difesa su cui farli gravare.

GIACCHÈ. Desidero richiamare, a titolo di precisazione, la mia posizione. Innanzitutto non mi pare che il senatore Finestra debba leggere in questa sede le lettere che tutti riceviamo in qualità di membri della 4^a Commissione permanente del Senato. Tanto meno ritengo che il senatore Fallucchi possa affermare, per mia memoria, che vi è un'esigenza che deve essere condivisa o meno.

Ho posto una questione di metodo. Ho detto che il problema doveva essere sollevato nel caso in cui ve ne fosse stato il tempo, ma

siccome così non è stato, doveva essere messa in evidenza la necessità di discutere di tale problema in un successivo momento.

Non sono contrario all'opportunità del riconoscimento dei colonnelli in servizio permanente a disposizione e, se effettivamente sarà appurato che questa categoria è stata esclusa dai benefici previsti per tutte le altre, sarà doveroso ricercare i mezzi all'uopo necessari qualunque ne sia l'entità.

Quello al nostro esame è un provvedimento che inizialmente si era situato su determinate posizioni per poi allinearsi su altre in seguito alle pressioni del Tesoro. Qualora alla luce dell'evoluzione subita dal provvedimento stesso si dovessero creare nuovi scompensi, i membri della Commissione difesa della Camera avrebbero ragione di rivalutare attentamente l'argomento.

Voglio infine ribadire che non sono pregiudizialmente contrario a che, ove la questione dei colonnelli in servizio permanente a disposizione si presentasse, la si affronti per cercare la soluzione, cosa che attualmente non è possibile fare.

FINESTRA. Rispondendo al senatore Giacchè, devo dire che sapevo benissimo che la lettera di cui ho poc'anzi letto un breve passo era stata ricevuta da tutti, ma ho voluto ricordare la figura del colonnello «a disposizione». Il senatore Giacchè ha detto di non essere contrario alla soluzione dei problemi relativi a tali colonnelli, ma dalla maniera di procedere nel passato avevo tratto l'impressione che egli fosse portato ad un certo tipo di discriminazione.

GIACCHÈ. Non ero stato io a presentare l'emendamento che aveva provocato l'esclusione cui il senatore Finestra allude.

PRESIDENTE. All'articolo 30 è stato presentato un altro emendamento del senatore Fallucchi tendente ad aggiungere il seguente comma dopo il terzo: «Ferma restando l'anzianità richiesta nel primo e secondo comma, la promozione degli ufficiali del ruolo ad esaurimento dell'Arma dei carabinieri ha luogo dopo che siano stati promossi gli ufficiali in servizio permanente effettivo di pari anzianità di grado».

FALLUCCHI, *relatore della Commissione*. Signor Presidente, l'emendamento da me presentato riguarda le promozioni che avranno luogo a seguito del primo e secondo comma dell'articolo 30. A questo proposito vi è il ragionevole dubbio che molti capitani e maggiori dei ruoli ad esaurimento, soprattutto dell'Arma dei carabinieri, possano essere promossi prima degli ufficiali in servizio permanente effettivo la cui promozione avviene secondo il ritmo fissato dall'aliquota di scrutinio prevista per ogni anno.

È per evitare che ciò avvenga che mi permetto di suggerire l'approvazione dell'emendamento che ho testè presentato.

GIACCHÈ. Credo che l'emendamento presentato dal senatore Fallucchi possa essere accettato.

OLCESE, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è favorevole all'emendamento del senatore Fallucchi.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento all'articolo 30, presentato dal senatore Fallucchi.

È approvato.

GIACCHÈ. Signor Presidente, vorrei proporre un emendamento di carattere esclusivamente tecnico al quarto comma dell'articolo 30 per precisare che la promozione ivi considerata deve avvenire il giorno precedente la cessazione dal servizio.

Del resto, nella formulazione originaria della norma, era già prevista tale specificazione, che invece manca nel testo dell'articolo in esame.

Proporrei pertanto di indicarlo esplicitamente, aggiungendo, dopo la parola «superiore», le altre: «il giorno precedente la cessazione dal servizio».

L'attuale formulazione può ingenerare qualche dubbio e far sorgere il timore di un possibile contenzioso. Infatti, si stabilisce che la promozione avviene dopo trent'anni di servizio effettivamente prestato oppure dopo sette anni di permanenza nel grado, ma non si precisa — ripeto — se questa debba avve-

4^a COMMISSIONE

46° RESOCONTO STEN. (2 ottobre 1985)

nire il giorno precedente la cessazione dal servizio, anche se abbiamo già deciso in tal senso.

FALLUCCHI, *relatore alla Commissione*. Il relatore è favorevole.

OLCESE, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Anche il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Giacchè tendente ad inserire, al quarto comma, dopo la parola «superiore», le altre: «il giorno precedente la cessazione dal servizio».

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 30 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 30.

La valutazione per la promozione a maggiore degli ufficiali dei ruoli ad esaurimento, a partire dal 1° gennaio 1984, può essere effettuata, se più favorevole, per gli ufficiali che compiono l'undicesimo anno di permanenza nel grado di capitano, a condizione che abbiano compiuto diciotto anni di servizio.

La promozione al grado superiore dei maggiori e gradi corrispondenti dei ruoli ad esaurimento, avviene, se idonei, a partire dal 1° gennaio 1984, dopo quattro anni di anzianità nel grado, a condizione che abbiano compiuto ventidue anni di servizio.

Il vincolo dell'anzianità di servizio di cui ai commi precedenti non si applica nei confronti degli ufficiali del ruolo navigante dell'Arma aeronautica e dei ruoli delle tre Forze armate nei quali l'immissione è subordinata al possesso di un diploma di laurea.

Ferma restando l'anzianità richiesta nel primo e secondo comma, la promozione degli ufficiali del ruolo ad esaurimento dell'Arma dei carabinieri ha luogo dopo che siano stati promossi gli ufficiali in servizio permanente effettivo di pari anzianità di grado.

I tenenti colonnelli e gradi equiparati, appartenenti a tutti i ruoli e corpi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, qualora cessino dal servizio per le cause di cui ai paragrafi *b)*, *d)* ed *e)* dell'articolo 33 della legge 10 aprile 1954, n. 113, vengono promossi al grado superiore il giorno precedente la cessazione dal servizio, e per il ruolo ad esaurimento anche oltre il grado massimo previsto, considerando tale promozione ad anzianità, a condizione che abbiano compiuto trent'anni di servizio effettivamente prestato oppure sette anni di permanenza nel grado.

La promozione al grado superiore, considerata ad anzianità, è comunque attribuita il giorno precedente la cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età, prescindendo dal grado rivestito ed anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo, a tutti gli ufficiali di tutti i ruoli e corpi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, con l'esclusione dei generali di Corpo d'armata, e gradi equiparati, e degli ufficiali che abbiano conseguito una promozione nella posizione di «a disposizione».

I benefici previsti dalla legge 22 luglio 1971, n. 536, e dall'articolo 34 della legge 20 settembre 1980, n. 574, non sono cumulabili con quelli di cui al quinto e sesto comma del presente articolo, nonchè con quelli di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

Gli ufficiali che hanno beneficiato delle promozioni oltre il grado massimo previsto non possono essere richiamati in servizio.

Le norme di cui ai commi quinto e sesto del presente articolo hanno decorrenza ai fini giuridici dal 1° gennaio 1985.

È approvato.

Art. 31.

L'articolo 46 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è sostituito dal seguente:

«Gli ufficiali di grado inferiore a tenente colonnello dei ruoli normali e speciali e quelli dei ruoli ad esaurimento, di cui alla presente legge, giudicati non idonei all'avanzamento, sono nuovamente valutati dopo che sia trascorso un anno dalla data in cui è

stato formulato il giudizio di non idoneità. Se idonei ed iscritti in quadro di avanzamento, sono promossi con anzianità di un anno posteriore a quella che avrebbero conseguito qualora fossero stati iscritti in quadro di avanzamento nella precedente valutazione. Se giudicati ancora non idonei, i predetti ufficiali non sono più valutati e permangono in servizio fino al limite di età previsto dal grado rivestito.

Quanto previsto dal precedente comma si applica anche al personale in servizio che abbia già subito una sola valutazione e sia stato giudicato non idoneo. Nel caso in cui detto personale sia giudicato idoneo nella nuova valutazione e risulti iscritto in quadro di avanzamento, viene promosso con anzianità di grado corrispondente al 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge, dopo i parigrado iscritti in un quadro per detto anno».

È approvato.

Art. 32.

All'articolo 54 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, come sostituito dall'articolo 26 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è aggiunto il seguente comma:

«Le disposizioni di cui al secondo, terzo e quinto comma del presente articolo si applicano anche agli ufficiali che, imputati in procedimento penale, sono stati assolti con formula piena e con sentenza definitiva, fatto salvo il rinnovo del giudizio di avanzamento a seguito di eventuale procedimento disciplinare».

A questo articolo il relatore Fallucchi ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere il seguente comma:

«Le aliquote di avanzamento di cui all'articolo 39 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, come definite dalle tabelle 1, 2 e 3 ad essa allegate, e successive modificazioni, sono aumentate di tante unità quanti sono gli ufficiali promossi ai sensi del secondo,

terzo e quinto comma dell'articolo 54 della citata legge 12 novembre 1955, n. 1137, come sostituito dall'articolo 26 della legge 20 settembre 1980, n. 574, purchè i predetti ufficiali abbiano maturato le condizioni per l'avanzamento e non siano già stati inclusi in precedenti aliquote».

In attesa del parere della 5^a Commissione, propongo di accantonare l'esame di questo articolo.

Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 33 che, a seguito di modifiche formali proposte dal relatore Fallucchi al terzo e quarto comma, risulta così formulato:

Art. 33.

Il termine di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è prorogato fino al 31 dicembre 1988.

Per gli anni 1986, 1987, 1988:

a) i sottotenenti dei ruoli del servizio permanente effettivo dell'Esercito sono promossi al grado superiore dopo che abbiano compiuto due anni di permanenza nel grado;

b) ferme restando le condizioni più favorevoli previste dalle leggi vigenti per gli ufficiali del Corpo sanitario (ufficiali medici) e del Corpo veterinario, i tenenti dei ruoli normali in servizio permanente effettivo dell'Esercito per essere promossi al grado superiore devono aver compiuto quattro anni di permanenza nel grado. I tenenti del ruolo speciale unico dell'Esercito sono promossi al compimento di sei anni di anzianità di grado. Il periodo di attribuzioni specifiche richieste per i tenenti del Corpo automobilistico è fissato complessivamente in tre anni;

c) il numero annuale delle promozioni dei capitani dei ruoli in servizio permanente effettivo dell'Esercito è fissato in tante unità pari alla somma dei capitani mai valutati che abbiano maturato alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni predetti nove anni di permanenza nel grado. Per i capitani del Corpo tecnico, del Corpo sanitario e del

Corpo veterinario la permanenza prevista nel grado è, per gli anni 1986 e 1987, di sette anni e, per gli anni successivi, di otto anni;

d) i maggiori dei ruoli in servizio permanente effettivo dell'Esercito che abbiano maturato un'anzianità di quattro anni di grado, esclusi eventuali periodi di interruzione e salvo detrazioni di anzianità disposte per legge, sono promossi tenenti colonnelli con decorrenza dal giorno successivo al compimento dell'anzianità predetta. I maggiori del Corpo sanitario (ufficiali medici) sono promossi, per gli anni 1986 e 1987, al compimento di una permanenza nel grado di due anni e, per gli anni successivi, di tre anni;

e) le aliquote di valutazione e il numero delle promozioni al grado superiore dei tenenti colonnelli dei ruoli del servizio permanente effettivo dell'Esercito sono indicati nelle tabelle A, B, C, D, E, F, G, H, I e L, allegate alla presente legge, fermi restando i numeri massimi di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804. Il totale delle promozioni da conferire a tutti i ruoli nel periodo transitorio 1986-1988 non potrà superare il totale delle promozioni previste dalle leggi vigenti nel triennio precedente all'anno di entrata in vigore della presente legge.

Quanto previsto nel precedente comma non si applica per l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri per i quali continuano ad avere efficacia le norme di cui al quadro II della Tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, nel testo risultante dalle modifiche introdotte con la legge 24 luglio 1985, n. 410. I tenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, per essere promossi al grado superiore, devono avere compiuto tre anni di permanenza nel grado.

Per gli anni 1986, 1987 e 1988, le promo-

zioni da effettuare ai sensi del presente articolo possono essere conferite anche in soprannumero agli organici previsti dalle leggi vigenti. Le eventuali eccedenze saranno riasorbite con le modalità di cui al quarto comma dell'articolo 6 della legge 20 settembre 1980, n. 574.

A decorrere dal 1° gennaio 1985 i tenenti colonnelli dell'Esercito transitano nella posizione di «a disposizione» esclusivamente ai sensi dell'articolo 6 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

Gli ufficiali di cui al precedente comma, promossi ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, da collocare in aspettativa per riduzione di quadri in applicazione dell'articolo 7 della predetta legge possono permanere in servizio, se provvisti di incarico, fino al raggiungimento del limite di età previsto per il grado di tenente colonnello del ruolo di appartenenza.

In caso di insufficiente disponibilità di vacanze nei contingenti massimi dei colonnelli dell'Esercito stabiliti per ciascun ruolo, le promozioni annuali previste dagli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, sono conferite in numero pari al 40 per cento (con il riporto di eventuali frazioni di unità) degli ufficiali giudicati idonei all'avanzamento.

Dal 1985 i tenenti colonnelli dell'Esercito che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge si trovino nella posizione di «a disposizione» sono valutati o nuovamente valutati a partire dal terzo anno precedente quello del raggiungimento del limite di età e ad essi vengono applicate le disposizioni contenute nel sesto e settimo comma del presente articolo.

Do lettura delle tabelle A, B, C, D, E, F, G, H, I e L, richiamate nell'articolo:

TABELLA A.

RUOLO NORMALE UNICO DELLE ARMI

ANNO	Tenenti colonnelli da valutare per l'avanzamento	Numero promozioni
1986 . .	Tenenti colonnelli con anzianità di grado 31 dicembre 1978 che precedono in ruolo l'ultimo parigrado con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1959 - pure da includere in aliquota - il quale non abbia subito spostamenti in ruolo per vantaggi o ritardi di carriera.	110
1987 . .	Rimanenti tenenti colonnelli con anzianità di grado 31 dicembre 1978.	100
1988 . .	Tenenti colonnelli con anzianità di grado eguale o anteriore al 1° ottobre 1980.	87

TABELLA B.

CORPO TECNICO

ANNO	Tenenti colonnelli da valutare per l'avanzamento	Numero promozioni
1986 . .	Tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1961 e anni precedenti che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 1° gennaio 1981.	11
1987 . .	Tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1962 e anni precedenti che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 31 dicembre 1981.	12
1988 . .	Tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1966 e anni precedenti che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 31 dicembre 1981.	14

Nota: Ai fini dell'individuazione dell'anzianità di servizio permanente effettivo degli ufficiali che hanno subito spostamenti in ruolo, si applica il secondo comma dell'articolo 4 della legge 20 settembre 1980, n. 574.

TABELLA C.

CORPO AUTOMOBILISTICO

ANNO	Tenenti colonnelli da valutare per l'avanzamento	Numero promozioni
1986 . .	Tenenti colonnelli con anzianità in servizio permanente effettivo decorrente dal 1960 e anni precedenti che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 31 dicembre 1979.	9
1987 . .	Tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1960 e anni precedenti che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 31 dicembre 1980.	5
1988 . .	Tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo eguale o anteriore al 1° settembre 1961 che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 1° gennaio 1981.	5

Nota: Ai fini dell'individuazione dell'anzianità di servizio permanente effettivo degli ufficiali che hanno subito spostamenti in ruolo, si applica il secondo comma dell'articolo 4 della legge 20 settembre 1980, n. 574.

TABELLA D.

CORPO DI AMMINISTRAZIONE

ANNO	Tenenti colonnelli da valutare per l'avanzamento	Numero promozioni
1986 . .	Tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1959 e anni precedenti che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 31 dicembre 1979.	8
1987 . .	Tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1959 e anni precedenti che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 31 dicembre 1980.	6
1988 . .	Tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo eguale o anteriore al 30 dicembre 1960 che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 1° gennaio 1981.	10

Nota: Ai fini dell'individuazione dell'anzianità di servizio permanente effettivo degli ufficiali che hanno subito spostamenti in ruolo, si applica il secondo comma dell'articolo 4 della legge 20 settembre 1980, n. 574.

TABELLA E.

CORPO DI COMMISSARIATO - RUOLO COMMISSARI

ANNO	Tenenti colonnelli da valutare per l'avanzamento	Numero promozioni
1986 . .	Tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1960 e anni precedenti che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 31 dicembre 1977.	3
1987 . .	Tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1961 e anni precedenti che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 31 dicembre 1978.	3
1988 . .	Tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1962 e anni precedenti che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 31 dicembre 1979.	3

Nota: Ai fini dell'individuazione dell'anzianità di servizio permanente effettivo degli ufficiali che hanno subito spostamenti in ruolo, si applica il secondo comma dell'articolo 4 della legge 20 settembre 1980, n. 574.

TABELLA F.

CORPO DI COMMISSARIATO - RUOLO SUSSISTENZA

ANNO	Tenenti colonnelli da valutare per l'avanzamento	Numero promozioni
1986 . .	Tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1956 e anni precedenti che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 31 dicembre 1978.	1
1987 . .	Tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1956 e anni precedenti che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 31 dicembre 1980.	2
1988 . .	Tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1957 e anni precedenti che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 1° gennaio 1981.	2

Nota: Ai fini dell'individuazione dell'anzianità di servizio permanente effettivo degli ufficiali che hanno subito spostamenti in ruolo, si applica il secondo comma dell'articolo 4 della legge 20 settembre 1980, n. 574.

TABELLA G.

CORPO SANITARIO - RUOLO MEDICI

ANNO	Tenenti colonnelli da ³ valutare per l'avanzamento	Numero promozioni
1986 . .	Tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1960 e anni precedenti che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 20 febbraio 1973.	8
1987 . .	Tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1963 e anni precedenti che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 31 dicembre 1973.	10
1988 . .	Tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1965 e anni precedenti che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 31 dicembre 1974.	11

Nota: Ai fini dell'individuazione dell'anzianità di servizio permanente effettivo degli ufficiali che hanno subito spostamenti in ruolo, si applica il secondo comma dell'articolo 4 della legge 20 settembre 1980, n. 574.

TABELLA H.

CORPO SANITARIO - RUOLO FARMACISTI

ANNO	Tenenti colonnelli da valutare per l'avanzamento	Numero promozioni
1986 . .	Tenenti colonnelli che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 1° gennaio 1978.	1
1987 . .	Tenenti colonnelli che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 1° gennaio 1979.	—
1988 . .	Tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1965 e anni precedenti che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 1° gennaio 1981.	1

Nota: Ai fini dell'individuazione dell'anzianità di servizio permanente effettivo degli ufficiali che hanno subito spostamenti in ruolo, si applica il secondo comma dell'articolo 4 della legge 20 settembre 1980, n. 574.

TABELLA I.

CORPO VETERINARIO

ANNO	Tenenti colonnelli da valutare per l'avanzamento	Numero promozioni
1986 . .	Tenenti colonnelli con anzianità di grado eguale o anteriore al 1° gennaio 1975.	1
1987 . .	Tenenti colonnelli con anzianità di grado eguale o anteriore al 1° gennaio 1977.	1
1988 . .	Tenenti colonnelli con anzianità di grado eguale o anteriore al 1° gennaio 1978.	1

TABELLA L.

RUOLO SPECIALE UNICO

ANNO	Tenenti colonnelli da valutare per l'avanzamento	Numero promozioni
1986 . .	Tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1961 e anni precedenti che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 31 dicembre 1978.	19
1987 . .	Tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1961 e anni precedenti che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 31 dicembre 1980.	10
1988 . .	Tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1963 e anni precedenti che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 31 dicembre 1982.	10

Se non vi sono osservazioni alle modifiche formali proposte dal relatore, metto ai voti l'articolo nel testo di cui ho già dato lettura, precisando che con la sua approvazione si intenderanno approvate anche le tabelle anzidette.

È approvato.

Art. 34.

Le disposizioni riguardanti gli ufficiali dei ruoli normali e dei ruoli speciali della Marina militare contenute negli articoli 24 e 33, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, sono prorogate fino al 31 dicembre 1988.

Per il periodo dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 1988, ai fini delle nomine nei ruoli del servizio permanente degli ufficiali della Marina militare, sono utili tutte le vacanze esistenti negli organici dei gradi da guardiamarina a tenente di vascello compreso di ciascun ruolo.

A decorrere dal 1° gennaio 1985, i capitani di fregata transitano nella posizione di «a disposizione» esclusivamente ai sensi dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, come sostituito dall'articolo 2 della legge 20 ottobre 1960, n. 1189, e dell'articolo 6 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

In caso di insufficiente disponibilità di vacanze nei contingenti massimi dei capitani di vascello stabiliti per ciascun ruolo, le promozioni annuali previste dagli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, sono conferite in numero pari al 40 per cento (con il riporto di eventuali frazioni di unità) degli ufficiali giudicati idonei all'avanzamento.

La proroga disposta con il primo comma del presente articolo ha effetto dalle rispettive scadenze dei termini prorogati.

È approvato.

Art. 35.

Le disposizioni riguardanti gli ufficiali dei ruoli normali e dei ruoli speciali dell'Aeronautica militare contenute negli articoli 25 e 33, secondo comma, della legge 20 settembre

1980, n. 574, sono prorogate sino al 31 dicembre 1988.

Per gli anni dal 1985 al 1988, i maggiori dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, provenienti dai corsi regolari dell'Accademia aeronautica sono valutati e, se idonei, promossi solo se abbiano maturato quattro anni di permanenza nel grado.

A decorrere dal 1° gennaio 1985 i tenenti colonnelli dell'Aeronautica militare transitano nella posizione di «a disposizione» esclusivamente ai sensi dell'articolo 6 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

Gli ufficiali di cui al precedente comma, promossi ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, da collocare in aspettativa per riduzione di quadri in applicazione dell'articolo 7 della predetta legge possono permanere in servizio, se provvisti di incarico, fino al raggiungimento del limite di età previsto per il grado di tenente colonnello del ruolo di appartenenza.

I tenenti colonnelli che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge si trovino già nella posizione di «a disposizione» sono valutati ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

In caso di insufficiente disponibilità di vacanze nei contingenti massimi dei colonnelli stabiliti per ciascun ruolo, le promozioni annuali previste dagli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, sono conferite in numero pari al 40 per cento (con il riporto di eventuali frazioni di unità) degli ufficiali giudicati idonei all'avanzamento.

La proroga disposta con il primo comma del presente articolo ha effetto dalla rispettiva scadenza dei termini prorogati.

È approvato.

Art. 36

A decorrere dal 1° gennaio 1985 i tenenti colonnelli della Guardia di finanza transitano nella posizione di «a disposizione» esclusivamente ai sensi dell'articolo 6 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

Gli ufficiali di cui al precedente comma, promossi ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, da collocare

in aspettativa per riduzione di quadri in applicazione dell'articolo 7 della predetta legge, possono permanere in servizio, se provvisti di incarico, fino al raggiungimento del limite d'età previsto per il grado di tenente colonnello.

In caso di insufficiente disponibilità di vacanze nel contingente massimo le promozioni annuali previste dagli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, sono conferite in numero pari al 40 per cento (con il riporto di eventuali frazioni di unità) degli ufficiali giudicati idonei all'avanzamento.

È approvato.

FALLUCCHI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, se mi è consentito, vorrei dare a questo punto una spiegazione al senatore Giacchè.

L'approvazione di quest'ultimo articolo richiama infatti alla mente l'originario articolo 36 del disegno di legge, in precedenza soppresso, che consentiva agli ufficiali inferiori dichiarati non idonei all'avanzamento al grado di tenente di essere trasferiti nel complemento per il trattenimento in servizio e di essere immessi, a domanda, nei ruoli ad esaurimento.

Concordo con quanto dichiarato al riguardo dal senatore Giacchè. Purtroppo, anche in questo caso vi è stata la netta opposizione del Tesoro.

Vorrei comunque sottolineare che non sono solo tre gli ufficiali interessati; tre sono quelli che avrebbero potuto usufruire della norma, che abbiamo deciso di sopprimere, entro quest'anno. Vi sono, infatti, attualmente nove ufficiali in quelle condizioni, che nel tempo verranno a trovarsi nella stessa situazione.

Alcune persone verranno quindi letteralmente messe sul lastrico dalla mancata approvazione di questo articolo e ciò mi amareggia profondamente.

Vorrei comunque ricordare che la norma è stata soppressa anzitutto per una questione di principio — su cui eravamo tutti d'accordo — non potendosi accettare il criterio in base al quale un ufficiale dichiarato non idoneo passi ad altro ruolo, in cui raggiunge

il grado di colonnello, andando poi in pensione con il grado di colonnello.

In secondo luogo, la norma inficiava il concetto stesso di ruolo ad esaurimento che, come tale, non dovrebbe comportare ulteriori immissioni. Con quell'articolo, invece, questo ruolo sarebbe stato continuamente alimentato e non si sarebbe pertanto mai esaurito.

Queste sono le due ragioni che ci hanno convinto dell'opportunità di sopprimere la norma. Tuttavia — lo ribadisco — la sua soppressione apre una serie, anche se molto limitata, di casi umani, che certamente non possiamo ignorare.

Tutti noi abbiamo ricevuto telefonate da parte di mogli e madri di famiglia, disperate per la situazione in cui si vengono a trovare.

Sarebbe quindi quanto mai opportuno che questi casi venissero adeguatamente considerati dall'altro ramo del Parlamento con una disposizione transitoria, e vorrei pregare l'onorevole Olcese di farsene carico in quella sede, dal momento che allo stato attuale la Commissione difesa del Senato non può provvedere per le limitazioni imposte dalla Commissione bilancio. Del resto, credo che anche i senatori comunisti concordino con me su questo punto.

FINESTRA. Certo, signor Presidente, è una questione che si pone. Ci sono effettivamente questi casi che andrebbero considerati.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 37. Ne do lettura:

Art. 37.

Ferme restando le anzianità previste nei gradi dei vari ruoli, i colonnelli delle Forze armate e della Guardia di finanza promossi anteriormente al 1985 da collocare in aspettativa per riduzione di quadri, in applicazione dell'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e dell'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 186, possono rimanere in servizio, per le esigenze delle rispettive amministrazioni ovvero per le esigenze connes-

se al conseguimento dei fini istituzionali delle Forze armate, fino al compimento di tre anni di anzianità nel grado di colonnello, oppure, se più favorevole, fino al 1° gennaio del terzo anno precedente quello del raggiungimento del limite di età, sempre che non siano raggiunti prima dal limite di età per essi previsto.

Le disposizioni del presente articolo hanno applicazione a tutti gli effetti a decorrere dal 31 dicembre 1984.

È approvato.

Art. 38.

A decorrere dal 1° gennaio 1989, le eccedenze eventualmente risultanti rispetto ai numeri massimi fissati dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, saranno eliminate con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 7 della predetta legge.

È approvato.

Art. 39.

Gli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in aspettativa per riduzione di quadri ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, permangono in tale posizione fino al raggiungimento del limite di età per essi stabilito dalle vigenti norme sullo stato giuridico.

Agli stessi competono al 95 per cento, in aggiunta a qualsiasi beneficio spettante, gli assegni previsti nel tempo per i parigrado in servizio. Agli stessi ufficiali competono, altresì, l'indennità integrativa speciale e la quota aggiuntiva di famiglia nelle misure intere.

Agli ufficiali che cessano dalla posizione di aspettativa per riduzione di quadri competono, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante:

il trattamento pensionistico e l'indennità di buonuscita che agli stessi sarebbero spettati qualora fossero rimasti in servizio fino al limite di età, compresi gli aumenti periodici ed i passaggi di classe di stipendio;

le indennità di cui agli articoli 67 (come modificato dal successivo articolo 40) e 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113;

i benefici di cui agli articoli 1 e 3 della legge 22 luglio 1971, n. 536, all'atto della cessazione dal servizio, sempre che risultino valutati e giudicati idonei.

Gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri possono chiedere di cessare dal servizio permanente a domanda. In tal caso ad essi competono, all'atto della cessazione dal servizio, il trattamento pensionistico, le indennità e i benefici di cui al precedente terzo comma e per essi non si applica la norma di cui all'ultimo comma dell'articolo 69 della legge 10 aprile 1954, n. 113, già sostituito dalla legge 25 maggio 1962, n. 417, e ulteriormente modificato dall'articolo 41 della presente legge.

Il Ministro della difesa e il Ministro delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, hanno facoltà, in relazione alle esigenze di servizio, di disporre il collocamento in ausiliaria degli ufficiali che ne facciano domanda e si trovino a non più di quattro anni dal limite di età. Ai predetti ufficiali si applicano le norme di cui al secondo periodo del precedente quarto comma.

Gli ufficiali nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri sono a disposizione del Governo per essere all'occorrenza impiegati per esigenze del Ministero della difesa o di altri Ministeri. Ad essi si applicano le norme di cui agli articoli 50 e 55 della legge 10 aprile 1954, n. 113.

Gli ufficiali collocati in ausiliaria ai sensi dei precedenti quarto e quinto comma possono essere richiamati in servizio solo in caso di mobilitazione.

Gli ufficiali transitati nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri direttamente dal servizio permanente effettivo, in caso di richiamo in servizio, non sono più valutati per l'avanzamento.

È approvato.

Art. 40.

Gli articoli 56, 67 e 69 della legge 10 aprile 1954, n. 113, quest'ultimo già sostituito dalla

legge 25 maggio 1962, n. 417, sono così modificati:

a) il primo comma dell'articolo 56 è sostituito dal seguente:

«La durata massima di permanenza nell'ausiliaria è di cinque anni. Gli eventuali richiami in servizio non interrompono il decorso dell'ausiliaria»;

b) il primo e secondo comma dell'articolo 67 sono sostituiti dal seguente:

«All'ufficiale in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennità annua lorda, non reversibile, pari all'80 per cento della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito ed il trattamento economico spettante nel tempo al parigrado in servizio dello stesso ruolo, e con anzianità di servizio corrispondente a quella posseduta dall'ufficiale all'atto del collocamento in ausiliaria. Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto dell'indennità integrativa speciale e della quota di aggiunta di famiglia»;

c) il secondo comma dell'articolo 69, già sostituito dalla legge 25 maggio 1962, n. 417, è ulteriormente sostituito dal seguente:

«Allo scadere del periodo di permanenza in ausiliaria, durante il quale la ritenuta in conto entrata Tesoro viene operata in ragione del 7 per cento, è liquidato all'ufficiale un nuovo trattamento di quiescenza con il computo di detto periodo e sulla base degli assegni pensionabili che servirono ai fini della liquidazione del trattamento concesso all'atto della cessazione dal servizio permanente, maggiorati sia degli aumenti biennali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modificazioni, relativi al periodo trascorso in ausiliaria, non altrimenti computato in precedenti liquidazioni, sia dell'indennità di cui all'articolo 67 della presente legge. Nel caso in cui l'ufficiale sia stato richiamato per almeno un anno, è liquidato al termine del richiamo un nuovo trattamento di quiescenza sulla base degli assegni pensionabili percepiti durante il richiamo, maggiorati degli aumenti biennali inerenti al periodo di ausiliaria trascorso senza richiamo».

Le disposizioni di cui al presente articolo hanno decorrenza dal 1° gennaio 1985 e si applicano solo agli ufficiali collocati in ausiliaria dopo detta data e, a domanda, agli ufficiali già in ausiliaria che, al 1° gennaio 1985, abbiano maturato una permanenza in ausiliaria inferiore a cinque anni. La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

In merito a questo articolo — come ho già detto — la Commissione bilancio, nell'esprimere il parere, ha raccomandato la necessità di eliminare, alla lettera c) le parole: «in ragione del 7 per cento», sostituendole con le altre: «sulla base della normativa in vigore», per eliminare disparità di trattamento all'interno del pubblico impiego.

Propongo pertanto un emendamento in tal senso.

FALLUCCHI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, non ho obiezioni da fare a questo riguardo. Tra l'altro, vorrei sottolineare che la modifica suggerita dalla Commissione bilancio era stata a suo tempo già proposta dal comitato ristretto, ma la stessa Commissione aveva espresso allora un orientamento diverso.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento alla lettera c) del primo comma, tendente a sostituire le parole: «in ragione del 7 per cento» con le altre: «sulla base della normativa in vigore».

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 40 nel suo insieme, con l'emendamento testè accolto.

È approvato.

Art. 41.

Sono abrogati tutte le norme in contrasto con quanto disposto dalla presente legge, nonchè la legge 21 maggio 1960, n. 556, e gli

4^a COMMISSIONE

46° RESOCONTO STEN. (2 ottobre 1985)

articoli 5 e 6 della legge 21 febbraio 1963, n. 249.

È approvato.

Art. 42.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 3.389 milioni di lire per l'anno 1985, in 3.468 milioni di lire per l'anno 1986 e in 3.015 milioni di lire per l'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 1500 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1985 e corrispondenti capitoli per gli anni finanziari 1986 e 1987.

Lo stanziamento dei suddetti capitoli non potrà superare nel triennio 1986-1988 quello risultante dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1985 e del bilancio pluriennale 1985-1987, depurato delle riduzioni di cui al precedente comma e aumentato del tasso programmato di inflazione.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni di bilancio.

È approvato.

Avverto che i predetti articoli 41 e 42 devono intendersi ricompresi nel titolo VII, che sarà denominato «Norme finali».

Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Restano ancora da esaminare l'articolo aggiuntivo 28-bis, presentato dai senatori Fal-lucchi e Giacchè, e l'articolo 32, di cui si è disposto l'accantonamento.

Il seguito della discussione del disegno di legge è pertanto rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 12,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. ANTONIO RODINÒ DI MIGLIONE